

# LA VERITÀ DELLE DONNE

PERCORSI E PRATICHE DI GIUSTIZIA CON UN APPROCCIO FEMMINISTA



## ATTI DEL CONVEGNO

SABATO 15 FEBBRAIO 2020

Casa Internazionale delle Donne di Roma



A cura della  
**Rete italiana  
delle Donne in Nero**



## INDICE

### **I Sessione**

**Quando la giustizia istituzionale è assente. Testimonianze dai Balcani e dalla Colombia**

- 5 **Introduzione**  
*Francesca Casafina, Marianita De Ambrogio*
- 9 **La Ruta Pacifica de las Mujeres e la Commissione verità e memoria delle donne colombiane**  
*Kelly Echeverry Alzate*
- 14 **Il Tribunale delle Donne. Un approccio femminista alla giustizia**  
*Staća Zajović*
- 23 **Dibattito**

### **II Sessione**

**Donne e giustizia. Modelli interpretativi, esperienze e criticità nel contesto italiano**

- 31 **Introduzione**  
*Annalisa Comuzzi, Anna Valente*
- 34 **La questione di genere nella protezione internazionale**  
*Maria Acierno*
- 44 **La pratica femminista del processo in Italia: mutamenti del diritto attraverso l'esperienza delle donne che accedono alla giustizia penale**  
*Ilaria Boiano*
- 51 **Violenza di genere e giustizia riparativa: l'irriducibile tensione di un faticoso dialogo**  
*Anna Lorenzetti*
- 60 **Dibattito**
- 76 **Note sulle relatrici**
- 79 **Bibliografia**



## **I SESSIONE**

### **QUANDO LA GIUSTIZIA ISTITUZIONALE È ASSENTE. TESTIMONIANZE DAI BALCANI E DALLA COLOMBIA**

#### **INTRODUZIONE**

*Francesca Casafina – Ricercatrice, storica, esperta di storia colombiana e di violenza politica in Colombia*

Buongiorno e benvenute/benvenuti a tutte e a tutti a questa iniziativa “La verità delle donne. Percorsi e pratiche di giustizia con un approccio femminista”. Grazie di essere qui numerose e numerosi.

L’occasione che ci vede riunite/i stamattina è importante perché ci permette di penetrare due realtà complesse e profondamente diverse, accomunate da situazioni di violenza ma anche di solidarietà e di costruzione di percorsi femminili e femministi, la Colombia e la ex-Jugoslavia.

Grazie alla Casa internazionale delle Donne per ospitare questa iniziativa e grazie alle Donne in Nero italiane per averla voluta e realizzata.

Come saprete, quella delle Donne in Nero è una rete internazionale femminista e pacifista nata nel 1988 dall’iniziativa di donne israeliane che prendono pubblicamente posizione contro la politica di occupazione dei Territori palestinesi da parte del loro governo. Da lì il movimento si espande in altri Paesi e giunge anche in Italia dove è molto attivo durante la prima Guerra del Golfo e durante le guerre che negli anni ’90 portano alla distruzione della Jugoslavia.

Nel 1991, a Belgrado, c’è la prima manifestazione pubblica delle Donne in Nero. Staša Zajović, che oggi è qui con noi, è tra le fondatrici. Tra il 1992 e il 2001, nei momenti più duri dei conflitti inter-jugoslavi, ha promosso gli incontri della Rete Internazionale delle Donne contro la guerra in diverse località della Serbia e del Montenegro, raccogliendo centinaia di attiviste provenienti da diversi territori della ex Jugoslavia, dall’Europa, l’Asia, l’America Latina, gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia. Nel lungo dopoguerra ha svolto intense attività di diffusione dei principi del femminismo, del pacifismo, dell’antimilitarismo e della disobbedienza civile contro i nazionalismi e l’omogeneizzazione etnica nell’intera area dei Balcani. Tra il 2010 e il 2015 è stata tra le coordinatrici del Tribunale delle Donne della ex Jugoslavia, un progetto che ha coin-

volto attiviste bosniache, serbe, croate, slovene, macedoni, montenegrine, kosovare, culminato in un “dibattimento” svoltosi a Sarajevo nel maggio 2015 per rispondere alla richiesta di giustizia avanzata da tante donne vittime dei conflitti interni alla regione e non considerata dai sistemi giuridici nazionali e internazionali.

Con noi oggi c'è anche Kelly Echeverry Alzate, attivista della Ruta Pacifica de las Mujeres di Colombia. Nella Ruta lavora con donne del settore rurale e contadino dei territori decentrati del nord, nord-est e del basso Cauca di Antioquia ed è incaricata di pensare e creare azioni giuridiche di mobilitazione e di formazione per l'avanzamento, la difesa e la protezione della vita delle donne, in regioni prioritarie per il loro coinvolgimento nell'attuazione di quanto concordato dagli accordi di pace. Ha fatto parte della Commissione verità e memoria delle donne colombiane come documentatrice e addetta all'inserimento dati, viaggiando a lungo attraverso il Paese. Ora sta collaborando con la Commissione ufficiale della verità nella quale, con altre 7 donne, alcune delle quali vittime delle violenze provocate dal conflitto armato, sta raccogliendo, in diversi distretti della Colombia, le testimonianze delle donne.

“La Ruta – dice Kelly – è un movimento che ci ha salvato la vita, ci ha insegnato a sognare insieme, a continuare ad avere fiducia; la Ruta è un esercizio quotidiano con la pelle, l'intuizione, l'affetto e il cuore. Con la nostra estetica, i nostri simboli e rituali, con la musica, i colori, con i racconti, con le sofferenze, con tutto quello che fa parte della vita delle donne. Con la necessità di restituire quello che si sa ma è stato ignorato”.

La presenza di Kelly è particolarmente significativa ora che la Colombia sta vivendo un momento di grande difficoltà in cui la pace sembra minacciata. Penso le faccia piacere sapere che qui oggi sono presenti molte colombiane e molti colombiani rappresentanti dei nodi italiani che stanno lavorando a supporto della Commissione ufficiale della verità impegnata a portare avanti un enorme lavoro di ricostruzione delle violenze durante gli anni del conflitto armato; questi nodi lavorano intensamente per sostenere l'attività di raccolta delle testimonianze delle vittime della violenza.

*Marianita De Ambrogio – Rete italiana delle Donne in Nero*

Penso sia doveroso un altro ringraziamento: tutto ciò che è stato fatto per realizzare questo Convegno e anche per organizzare il *tour* di Kelly in molte città italiane lo dobbiamo al gruppo di lavoro composto da Anna Valente delle Donne in Nero di Torino, Annalisa Comuzzi delle Donne in Nero di Udine e Giuliana Ortolan delle Donne in Nero di Padova. Grazie!

Inoltre vorrei dare il benvenuto alle nostre amiche, le Mujeres de Negro spagnole che vengono da Madrid, Santander, Siviglia e Valencia: grazie per essere qui a condividere con noi questa giornata.

Prima di dare la parola alle nostre amiche, Kelly e Staša, qualche parola per spiegare come mai oggi sono qui con noi.

La Rete italiana delle Donne in Nero ha sempre avuto stretti contatti e scambi con le Donne in Nero di Belgrado, dai primi incontri internazionali organizzati in Serbia e Montenegro durante il conflitto che ha portato alla dissoluzione della Jugoslavia a tutto il dopoguerra; ancora oggi molte di noi partecipano alle giornate di discussione, alle riunioni periodiche che le attiviste promuovono regolarmente nella loro regione.

Con le Donne in Nero della Colombia, che sono parte della Ruta Pacifica de las Mujeres, le relazioni si sono consolidate soprattutto in occasione dell'Incontro internazionale delle Donne in Nero che si è tenuto a Bogotà nel 2011.

Ex Jugoslavia e Colombia sono state, e sono ancora, teatro di guerra e di lunghi e difficili dopoguerra. In entrambi i paesi, movimenti e reti di donne hanno lavorato, per anni, creando relazioni, denunciando i crimini commessi, reagendo all'impunità accordata a quanti li avevano perpetrati, spezzando il clima dominante di assuefazione all'illegalità. Le donne hanno saputo guardare al proprio passato assumendo una responsabilità importante, quella di diventare voce critica e spesso isolata in società dove si è prodotta una violazione diffusa dei fondamentali diritti umani. Le donne hanno saputo individuare la violenza strutturale che segna ancora i rapporti fra i generi, portando all'evidenza una catena ininterrotta di soprusi che risultano ancor più pervasivi in situazioni di conflitto armato e di militarizzazione forzata di intere comunità.

Per questo hanno voluto raccogliere le testimonianze delle innumerevoli violenze inflitte alle donne – rese invisibili, ignorate, sottoposte a un processo di rimozione collettiva – scrivendo una storia alternativa alla narrazione maschile.

In Colombia la Commissione verità e memoria delle donne, coordinata dalla Ruta Pacifica de las Mujeres, ha raccolto le voci di migliaia di donne, grazie alle quali è stato elaborato un ampio Rapporto in cui si è voluto dare riconoscimento alla soggettività femminile nella costruzione di un futuro di giustizia e pace per il Paese.

Nei paesi nati dalla disgregazione della Jugoslavia, l'enorme lavoro di rivisitazione della propria storia recente attraverso una prospettiva femminista – che ancora continua – ha reso possibile la convocazione nel 2015 del Tribunale delle Donne di Sarajevo, cui parecchie Donne in Nero italiane hanno partecipato.

In entrambi i casi, queste esperienze, elaborazioni e riflessioni si sono condensate in li-

bri tradotti in italiano e pubblicati a cura delle Donne in Nero di Udine. Sono *Il Tribunale delle Donne. Un approccio femminista alla giustizia* delle Donne in Nero e Centro per gli studi delle donne di Belgrado e *La verità delle donne. Vittime del conflitto armato in Colombia* della Ruta Pacifica de las Mujeres.

Perché questo Convegno?

Sia la Commissione verità e memoria delle donne in Colombia sia il Tribunale delle Donne della ex Jugoslavia nascono dall'esigenza di una giustizia altra; senza negare l'esistenza e la necessità di una giustizia penale istituzionale, ne hanno colto l'insufficienza, l'indifferenza nei confronti delle vittime spesso emarginate, umiliate e zittite. Si è percorsa quindi un'altra strada che, partendo dalla consapevolezza dell'inadeguatezza dei sistemi giuridici nazionali e internazionali, ha messo al centro il riconoscimento dell'ingiustizia: è la testimonianza dell'ingiustizia ad essere al centro del percorso collettivo intrapreso, è essa a definire il reato.

Abbiamo conosciuto il lavoro di queste donne, abbiamo letto e tradotto i loro libri e ci è sembrato di fondamentale importanza valorizzarne le voci, confrontare analogie e differenze nel loro cammino di impegno politico.

Queste esperienze preziose ci hanno portato ad interrogarci sul contesto italiano, sulle molteplici ingiustizie che le donne subiscono anche nella nostra realtà in un tempo apparentemente pacificato, dove persistono violenze sessuali fuori e dentro la famiglia, femminicidi, prostituzione forzata e riduzione in schiavitù, violenze economiche sempre più marcate con una progressiva precarizzazione del lavoro e dell'esistenza, violenza legata al militarismo...

Le esperienze maturate dalle nostre compagne colombiane e balcaniche ci spingono a riflettere su questi temi da vari punti di vista, concettuali e di relazione, di metodo e di prospettiva politica.

Oggi speriamo di fare un passo avanti, di tracciare percorsi che ci aiutino a capire cosa vuol dire giustizia con una prospettiva femminista nel nostro contesto.



## LA RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES E LA COMMISSIONE VERITÀ E MEMORIA DELLE DONNE COLOMBIANE

*Kelly Echeverry Alzate*

Sono Kelly Echeverry Alzate, attivista da vent'anni della Ruta Pacifica de las Mujeres di Colombia.

La giornata di oggi è molto importante per me e per la Ruta e voglio condividere questo momento con altre donne che simbolicamente sono venute con me dalla Colombia, e sono qui rappresentate dalle *vasalisas*, bamboline create dalle donne della Ruta, che simboleggiano le altre nostre compagne ma anche un elemento di protezione delle donne per le donne.



Grazie a voi tutte per essere qui, grazie alle Donne in Nero italiane che in solidarietà hanno organizzato questo mio *tour* in Italia, un *tour* contro l'oblio, perché non si dimentichi la lotta delle donne per la verità e la giustizia.

Tempo fa abbiamo creato in Colombia la Commissione verità e memoria delle donne, un'iniziativa femminista importante, nata dall'esigenza di raccontare la verità delle donne al mondo, affinché si sapesse cosa hanno subito sui loro corpi e nelle loro vite. Sono molto contenta perché oggi mi trovo qui insieme con tante compagne che vivono dall'altro lato dell'oceano rispetto al mio Paese e questo significa che il femminismo può trionfare in questo pianeta e anche in Colombia.

Mi è stato chiesto di parlare della situazione in Colombia e in particolare dell'azione della Commissione verità e memoria delle donne.

Innanzitutto voglio dire che la Colombia è attraversata da un conflitto interno da più

di cinquant'anni, un conflitto complesso per la presenza di vari attori armati<sup>1</sup> che si contendono i territori in cui vive la popolazione civile, una popolazione di 48 milioni di persone, di cui il 52% è costituito da donne. Un conflitto che ha causato, dal 1958 al 2008, 8.500.000 vittime, tra assassinate/i, *desplazado/as*, *desaparecidos/as* e vittime di tante altre forme di violenza.

Le cifre sono importanti, si tratta di cifre ufficiali, riconosciute dallo Stato. In Colombia ci sono stati più *desaparecidos/as* di quanti ce ne sono stati complessivamente in Cile, Argentina e Perù.

Da questa situazione nasce la responsabilità etica di un movimento come il nostro nel voler raccontare quel che è accaduto, in particolare sui corpi e nelle vite delle donne, dando vita alla Commissione verità e memoria, una iniziativa femminista che si caratterizza per alcuni elementi importanti. Innanzitutto siamo andate nei territori della Colombia profonda, là dove le donne non contano nulla. Siamo andate come donne tra le donne per ascoltare da loro come hanno vissuto la guerra, credendo a quello che raccontavano, dando importanza non solo ai fatti ma soprattutto agli elementi soggettivi importanti per ognuna di loro: raccontare, ascoltare e raccogliere la verità per le donne, con le donne e soprattutto dalle donne.

Abbiamo chiamato questo metodo di lavoro "azione-partecipazione", un metodo rigoroso che ha messo tutta l'attività di raccolta delle testimonianze nelle mani delle donne, in modo che fossero le indigene a documentare le donne indigene, le afro-discendenti a documentare le donne afro-discendenti, le meticce le meticce, le contadine le contadine. Non si è trattato di un puro esercizio teorico elaborato da donne accademiche, ma di una ricerca condotta dalle donne del popolo, usando le loro conoscenze e la loro sapienza.

Abbiamo deciso che dovevamo far conoscere l'oppressione, le discriminazioni, la subordinazione create dal conflitto armato e che il centro della narrazione dovesse essere costituito dalle testimonianze delle donne; la Commissione verità e memoria, infatti, oltre ad analizzare in profondità la situazione, doveva far sentire la loro voce. Questa ha costituito la base del libro che abbiamo costruito. La Commissione verità e memoria doveva raccogliere la narrazione dei fatti subiti, ma anche delle forme di resistenza con cui le donne – nonostante abbiano vissuto molte realtà vittimizzanti in tante situazioni – sono riuscite ad uscirne, reagendo sia individualmente sia collettivamente.

La loro narrazione è stata quindi un atto politico.

---

1 Con il termine "attori armati" si indicano i protagonisti armati del conflitto: da una parte l'esercito colombiano, le formazioni paramilitari – Autodifesa Unite della Colombia (AUC) – i narcotrafficcanti, dall'altra le formazioni della guerriglia, le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC) e l'Esercito di Liberazione Nazionale (ELN).

Nel 2012, in sessanta donne – documentariste, ricercatrici, codificatrici – siamo andate in un territorio dove il conflitto armato era ancora in atto.

All'inizio abbiamo agito silenziosamente, perché bisognava proteggere la vita delle testimoni. Abbiamo incontrato più di mille donne con cui abbiamo cominciato a parlare e abbiamo capito che non erano solo vittime del conflitto armato: il 30% aveva subito forme di violenza domestica, il 7% violenza sessuale: è emerso un *continuum di violenze* sui loro corpi e nelle loro vite. Inoltre, ci siamo rese conto che, all'interno del conflitto armato, le donne soggiacevano contemporaneamente a diverse forme di vittimizzazione: potevano aver subito violenze sessuali da parte dei diversi attori armati, essere state sottoposte al reclutamento forzato insieme a quello ai loro figli e alle loro figlie, allo spostamento obbligato da dove abitavano, alla privazione delle loro proprietà...: il corpo e la vita delle donne erano un bottino di guerra.

Partendo dai racconti di queste esperienze, abbiamo cominciato a parlare di giustizia e verità delle donne e a riflettere su come in Colombia e in altre parti del mondo potessimo riparare l'irreparabile. Quella che volevamo non era una giustizia punitiva. In Colombia la giustizia tradizionale è una giustizia punitiva, patriarcale, maschilista, misogina che non dà spazio alle donne. Non volevamo che la verità delle donne fosse usata per ottenere una giustizia non rispondente alle loro esigenze. Quindi è stato elaborato un nuovo concetto di giustizia femminista; la verità raccontata dalle donne deve portare a una giustizia riparatrice, che permetta cioè la riparazione e chiuda le brecce che separano storicamente le donne e gli uomini, quelle brecce che la guerra e la cultura maschile hanno posto tra loro. Abbiamo cominciato a fare una lista molto importante delle richieste delle donne vittime del conflitto armato. La loro narrazione doveva permettere un intreccio tra la storia politica e la memoria della lotta femminista delle donne colombiane.

Discutendo tra donne abbiamo capito che la guerra non è solo scontro armato, è anche mancanza di educazione, è far morire di fame molte bambine e bambini, privare le donne della loro terra, reclutare forzatamente ragazze e ragazzi nei vari eserciti; la guerra è l'assenza dello Stato nei territori più lontani.

La nostra lotta deve essere una lotta per una verità che ripari l'irreparabile.

Grazie alla forza della Commissione verità e memoria e di altre pratiche femministe è stato possibile ottenere di inserire all'interno dei negoziati per l'accordo di pace una Commissione di genere che tenesse conto delle donne e dei loro diritti, compresi il diritto alla terra, alla partecipazione politica, all'educazione gratuita e alla ricerca dei figli e delle figlie scomparsi.

L'accordo è stato firmato tra lo Stato e le FARC, ma ora è necessario negoziare anche con gli altri attori armati come l'ELN. Le FARC sono l'esercito guerrigliero più grande dell'America Latina, costituito da migliaia di combattenti che hanno consegnato le armi. Il mondo dovrebbe guardare per questo alla Colombia: durante una cerimonia pubblica alle Nazioni Unite sono stati consegnati 8.964 armi, 22 milioni di chilogrammi di esplosivi che ora non sono più in circolazione; 1.846.000 mine sono state fatte detonare senza provocare vittime, 3.200 donne combattenti stanno cercando di tornare alla vita civile, alla vita normale che tutte noi meritiamo, fuori dalla guerra.

Questi sono segnali di cambiamento. Però siamo ancora sull'orlo dell'abisso: in Colombia c'è un governo di destra che non vuole dare attuazione a un accordo politico internazionale, un accordo che non è solo dello Stato, ma anche di noi donne e di tutta la società. C'è una parte dello Stato colombiano, dei proprietari terrieri e delle imprese multinazionali a cui non interessa l'attuazione dell'accordo di pace. E nel frattempo 400 ex combattenti delle FARC e 168 leader sociali, maschi e femmine, sono stati assassinati nella guerra silenziosa che lo Stato e i paramilitari continuano a fare.

Per questo è importante continuare a tenere sotto osservazione la Colombia da parte della comunità internazionale, di voi donne, del mondo in generale, per fare pressione sul governo colombiano perché attui l'accordo di pace, perché c'è un mandato costituzionale da rispettare. Una parte delle misure relative ai combattenti è stata attuata, ma c'è ancora molto da fare: anche l'ELN, esercito guerrigliero di circa 3000 combattenti che continua ad occupare molti territori del Paese, deve sedersi al tavolo di negoziazione e firmare l'accordo.

È importante sottolineare che tutti gli attori armati – guerriglia, paramilitari, esercito statale – hanno fatto vittime, tutti hanno violentato le donne. L'esercito statale – invece di proteggere donne e bambini – ha creato migliaia di “falsi positivi”, civili innocenti assassinati, fatti passare per guerriglieri uccisi in combattimento; molte donne hanno testimoniato come questo sia stato commesso contro i loro figli.

Per concludere voglio dire due cose:

- per avere la pace è necessario continuare a cercare il dialogo con gli attori armati ancora non coinvolti nei negoziati;
- dobbiamo difendere l'accordo di pace perché è il nostro accordo.

Noi donne continuiamo a sostenere l'urgenza di avere un paese in cui valga la pena di vivere. In Colombia la lotta femminista si alza ogni giorno con forza: siamo creative, forti e anche sorridenti.

Abbiamo imparato dalle donne indigene che dobbiamo “camminare la parola” e dalle donne afro-discendenti che la rivoluzione femminista deve essere una rivoluzione festosa e anche amorosa. Abbiamo sofferto molto per la mancanza di amore. Abbiamo capito che dobbiamo guardarci in faccia tra donne e attraversare l’oceano in solidarietà e con amore, come hanno fatto le Donne in Nero italiane portandomi qui. Dobbiamo ancora lottare, perché non abbiamo ancora sconfitto la guerra. Grazie.

## **IL TRIBUNALE DELLE DONNE. UN APPROCCIO FEMMINISTA ALLA GIUSTIZIA**

*Stasha Zajović*

Buongiorno a tutte e grazie alle amiche e compagne italiane delle Donne in Nero che da anni ci accompagnano in questo percorso di solidarietà e tenerezza nella lotta comune contro l'impunità e tutte le ingiustizie patriarcali.

Molte grazie anche alle compagne della Ruta Pacifica: abbiamo tratto ispirazione da tutto il loro lavoro.

Per ragioni di brevità organizzerò il mio intervento per punti, nel tentativo di essere esauriente nel descrivere l'esperienza che abbiamo maturato.

Mi è stato chiesto cosa ci ha spinte a intraprendere il difficile e impegnativo percorso del Tribunale delle Donne di Sarajevo. Diversi sono stati i motivi, ma il primo è senz'altro il tragico bilancio delle guerre: nella ex Jugoslavia ci sono stati più di 5 milioni di profughi e sfollati, e ancora oggi più di 12.000 persone risultano scomparse.

Un altro motivo speciale, che forse è condivisibile in tutti gli stati-nazione egemonici dell'occidente e non solo, viene dal vivere in uno Stato aggressore: io sono cittadina di uno Stato aggressore, la Serbia (allora alleata con il Montenegro); questo ci ha spinte ad assumere una speciale responsabilità davanti alle donne di tutta la ex Jugoslavia e a raccogliere le loro voci contro le ingiustizie, dato che, da quando è stato istituito a L'Aia il Tribunale speciale per i crimini di guerra, abbiamo visto – dopo aver atteso a lungo – che tipo di giustizia, di impunità perpetuano i tribunali come questo.

Abbiamo scelto di accompagnare le donne sopravvissute, le donne della Bosnia, del Kosovo, della Croazia che hanno avuto il coraggio e la fermezza di lottare contro l'impunità e di venire in un ambiente ostile per loro, lo Stato-nazione serbo che ha generato le violenze contro di loro; abbiamo creato questa rete di solidarietà, di appoggio, di etica di cura con le donne, non solo di Srebrenica e di Vukovar, ma anche del Kosovo, accompagnandole.

Con loro abbiamo capito che la giustizia istituzionale è molto importante – non la nega nemmeno il nostro approccio femminista – ma non è soddisfacente, non basta. L'altro giorno, ad esempio, ci è stato comunicato che un responsabile del genocidio in Bosnia Erzegovina è morto. Una donna di Srebrenica ha detto: "Non mi interessa che sia morto, per me può vivere 150 anni". La giustizia punitiva è importante, ma non è quello che richiedono le donne: questo è quello che abbiamo imparato da loro. La lotta delle donne contro l'impunità ci ha spinte a fare qualcosa sul piano giuridico perché, come ci ha detto Kelly, il sistema istituzionale non è al servizio della giustizia, non solo per

le donne, ma per tutta la gente non privilegiata, che non ha nessun tipo di potere, la gente sommersa, la gente povera.

Dobbiamo ricordare che il Tribunale de L'Aia, fondato nel '93, ha condannato solo 161 criminali e ci sono ancora due processi in corso. 161 persone sono davvero poche, tenendo conto che soltanto al genocidio di Srebrenica hanno partecipato più di 20.000 persone, quasi tutte di origine serba, mi riferisco alla Serbia, alla Republika Srpska di Bosnia e anche al Montenegro.

Tuttavia il Tribunale de L'Aia è importante per noi, perché – senza il suo lavoro – nessun criminale di guerra della ex Jugoslavia sarebbe stato condannato. Inoltre è molto importante dal punto di vista femminista perché per la prima volta nella storia a livello internazionale i crimini sessuali sono stati riconosciuti come crimini di guerra e contro l'umanità. Questo è estremamente significativo e non è dovuto solo al lavoro del Tribunale, ma soprattutto a una sinergia tra le attiviste femministe e le donne della Bosnia sopravvissute a questi crimini.

Purtroppo, però, tutto ciò non è bastato e le ingiustizie perpetuano l'impunità: sono rimasti al potere tutti i guerrafondai e questo vuol dire che con l'impunità non si può ottenere giustizia e senza giustizia non c'è pace. Purtroppo l'Unione Europea appoggia i guerrafondai di oggi e degli anni '90. Questa è la nostra tragedia, in un certo senso molto più seria di quella degli anni '90 quando al potere c'era Milošević, perché almeno Milošević è stato messo sotto accusa (anche se poi è morto prima della sentenza lasciando un'illusione di innocenza), mentre adesso i guerrafondai al governo godono della stima e dell'appoggio dell'Unione Europea, che si illude di poter cambiare qualcosa nei Balcani, di far firmare un accordo tra Serbia e Kosovo.

Il problema principale del Tribunale speciale per i crimini di guerra è che gli stati non sono mai accusati, né tanto meno condannati, ma noi abbiamo imparato, come femministe, come donne che hanno lavorato insieme, che la giustizia punitiva individuale non può soddisfare la nostra esigenza di giustizia, perché i principali responsabili sono gli stati-nazione. C'è la necessità di prendere in considerazione nuovi tipi di impunità: come mai, per esempio, gli intellettuali che hanno incitato e giustificato la guerra, come gli accademici di Serbia o Croazia (ma di ogni parte del mondo) sono al sicuro da ogni tipo di punizione? E i mass-media, le istituzioni religiose? Solo gli esecutori dei crimini sono perseguiti e processati.

Non ci sono leggi che permettano di perseguire i mandanti e questa è una grande ingiustizia per i familiari delle vittime; molti criminali, come Vojislav Šešelj, hanno lobby in Europa che li appoggiano, come Peter Handke, questo incredibile premio Nobel, e

offendono noi, Donne in Nero, che accompagniamo le vittime, per esempio le donne della Bosnia. In questi stati nazionalisti non esistono leggi efficaci per proteggere i testimoni, sia donne che uomini, davanti ai tribunali nazionali. Specialmente le condizioni delle donne vittime di crimini sessuali sono difficili, sia all'interno dei singoli stati che nelle loro comunità dove subiscono pressioni di ogni tipo, isolamento, incomprendimento. Nei prossimi tempi lavoreremo molto su questo tema.

In questo momento non c'è nessuna pressione internazionale sugli stati nati dalla dissoluzione della Jugoslavia per eliminare l'impunità e questo è un dramma molto forte. Prima c'erano degli accordi commerciali: in cambio dell'estradizione di uno o due criminali si concedeva un credito, ma adesso non si fa nemmeno quello.

In questo contesto, noi, donne dei gruppi femministi, abbiamo deciso di riunirci a Priština in Kosovo, alla fine del 2010, per lanciare l'iniziativa del Tribunale delle Donne; in 5 anni, provenendo da sette stati della ex Jugoslavia (per me il Kosovo è uno stato indipendente) abbiamo lavorato insieme. Per noi, Donne in Nero di Belgrado, è stato un onore, un importante riconoscimento che tutte le comunità di sopravvissute della Croazia, della Bosnia Erzegovina, del Kosovo, della Serbia abbiano voluto affidarci il compito di coordinare questo percorso.

È importante sottolineare che nessun altro tribunale ha riunito le donne di sette stati – Bosnia Erzegovina, Montenegro, Croazia, Kosovo, Macedonia, Serbia e Slovenia. Sono donne che hanno vissuto in contesti differenti, in condizioni completamente diverse: molte hanno subito le stragi più atroci della guerra, in Bosnia Erzegovina, Croazia e Kosovo; altre, in Serbia e in Croazia, hanno subito crimini di guerra non riconosciuti a livello internazionale, come ad esempio la mobilitazione forzata dei loro familiari, un crimine contro la pace che finora nessun ente, nessuna istituzione internazionale punisce. In Serbia, negli anni '90, 800.000 uomini si sono rifiutati di andare in guerra. La narrazione dominante, patriarcale, non soltanto maschile, non parla di questo. In Bosnia Erzegovina e in Croazia le donne non sapevano che tanti uomini si fossero ribellati, si preferiva far credere che tutti i serbi fossero genocidi; nessun ente della comunità internazionale ha appoggiato questi disertori. Solo il nostro caro amico Alex Langer ha presentato al Parlamento europeo una mozione – per altro mai rispettata – per il sostegno ai disertori di guerra con la richiesta di dar loro asilo all'estero.

La nostra è una narrazione diversa della guerra, una narrazione alternativa.

Al di là delle differenze, esperienza comune a tutte le donne è aver pagato il prezzo più alto del militarismo, del nazionalismo, del saccheggio di guerra. Abbiamo deciso, in questo percorso di rispettare le specificità, le differenze, cercando nel contempo le



esperienze condivise, senza mai tralasciare di creare lo spazio per riconoscere la dignità della sofferenza. È stato un lavoro molto serio e impegnativo, non facile, perché anche le donne sono state contaminate dall'ideologia nazionalista che minimizza i crimini commessi dalla propria parte e amplifica quelli degli altri.

Abbiamo organizzato dei cicli di educazione e formazione non limitati alle autrici molto amate dal movimento femminista, come Hannah Arendt, abbiamo affrontato anche autori come Thomas Mann e Primo Levi, abbiamo studiato e discusso insieme con le donne sopravvissute abolendo le gerarchie del sapere.

Abbiamo affrontato anche teoricamente il tema della giustizia, è stata una grande sfida, come dice Hannah Arendt, un salto nel buio. Abbiamo utilizzato molto le esperienze di altri, come la Commissione verità e memoria delle donne colombiane, e le competenze di persone che ci hanno accompagnato per cinque anni, con continuità, come la filosofa femminista Rada Iveković, e un uomo che si è occupato delle ingiustizie subite dalle donne, apprezzato e voluto da tutte, Carlos Martin Beristain.

Abbiamo osservato un *continuum* di violenze, violenza strutturale, non solo di genere, violenza etnica, economica, politica, militarista. Ad esempio, una donna serba, che vive in Croazia, solo per avere un nome serbo, è stata perseguitata come serba, come donna, come moglie di un militare che ha disertato...

Abbiamo voluto rendere visibile la resistenza, individuale e collettiva, delle donne. Abbiamo imparato insieme. È stato un percorso dei più vibranti, bellissimo: abbiamo potuto creare nuovi paradigmi di conoscenza, teorie basate sulle esperienze delle donne, mettendole allo stesso livello. Dall'inizio abbiamo lavorato con più di dieci donne della comunità accademica della Serbia e della Croazia. All'esperienza delle donne sopravvissute alla guerra e alla morte, abbiamo dato lo stesso valore che alle conoscenze delle docenti universitarie: le donne hanno acquisito grande dignità da questo processo di abolizione delle gerarchie tra diversi tipi di sapere. Questo si è ottenuto attraverso 16 cicli di dibattiti femministi, sempre di altissimo profilo.

Un obiettivo importante, ma difficile da raggiungere, era quello di mettere insieme donne con esperienze diverse; per le donne serbe, per esempio, che hanno sofferto molto per la mobilitazione forzata dei loro familiari e hanno testimoniato su questo crimine, è stato difficile parlare davanti alle donne del Kosovo e di Srebrenica, perché pensavano che le loro sofferenze per i figli mandati alla guerra come carne da cannone non fossero comparabili alle sofferenze delle donne che in Bosnia e in Kosovo hanno perduto i figli, uccisi da militari e paramilitari serbi. Mettere insieme queste donne è stato il rischio più grande, come creare lo spazio in cui le loro sofferenze potessero essere dette. È stato

un momento in cui le donne hanno cominciato a parlare tra loro e a conoscersi; le donne di Srebrenica hanno detto: “Avremmo potuto morire senza sapere che in Serbia c’è stata una resistenza. Le donne hanno resistito, nascondevano i loro figli”.

Analizzare la narrazione dominante della guerra è molto importante per comprendere come gli stati-nazione siano pericolosi per le donne, e come il nazionalismo sia un’ideologia e una prassi devastante.

Abbiamo avuto un punto fermo: non riprodurre in nessun modo, meccanicamente, modelli conosciuti. Ci siamo dette che in questo processo ci avrebbero guidato le donne: loro sono state i soggetti, le protagoniste che ci hanno indirizzato con metodologie rispondenti ai loro bisogni.

Così abbiamo inventato circoli di discussione, training educativi, dibattiti femministi, seminari, performance di arte impegnata. C’è stata grande sinergia tra le sopravvissute alla guerra e le attiviste di arte impegnata. All’inizio abbiamo lavorato con tre collettivi teatrali di donne, tutte professioniste di altissimo livello per le quali l’etica ha lo stesso valore dell’estetica: sono antinazionaliste, anti guerra, antimilitariste.

Nei cinque anni del nostro percorso, in tutta la ex Jugoslavia, abbiamo organizzato 16 seminari regionali, training per le presentazioni pubbliche, 140 presentazioni in un centinaio di città, dalla Slovenia al Kosovo, circoli di dibattito femminista; è stato bellissimo; riflettere tutte insieme, testimoni, teoriche esperte, attiviste femministe, donne di base. Abbiamo elaborato riflessioni sull’etica femminista della cura, sull’etica femminista della responsabilità, sul femminismo antimilitarista, sui modelli alternativi di giustizia, sul genocidio. Abbiamo dato alle stampe 60 pubblicazioni.

Più di 200 organizzazioni della società civile della ex Jugoslavia hanno partecipato a questo processo e moltissime amiche. Fin dall’inizio delle guerre noi attiviste della Serbia abbiamo accumulato un capitale simbolico e morale di sorellanza. Ci siamo dette: cosa ce ne importa degli stati, cosa significa stato della Serbia, stato della Croazia? Durante la guerra i nazionalisti avevano bloccato tutte le vie di comunicazione, i telefoni, tutto quanto; ma noi, grazie a voi Donne in Nero italiane e spagnole, comunicavamo, mandavamo fax a Madrid o a Roma, e voi li mandavate dove noi non potevamo arrivare, a Zagabria, poi ci incontravamo al confine con l’Ungheria. Non abbiamo smesso mai perché le donne, specialmente se femministe, non devono occuparsi della causa degli stati-nazione.

Questo percorso è stato lungo, anche perché le nostre risorse erano molto scarse. I cosiddetti donatori, quelli che danno i soldi, volevano appropriarsene, ma noi non potevamo accettare la solidarietà nazionalista e abbiamo detto loro: non vogliamo niente,

questo è il nostro progetto, voi siete solo assistenza tecnica, non potete avere nessun altro ruolo.

Non soltanto le donne sopravvissute, ma anche noi organizzatrici abbiamo avuto dei problemi; abbiamo creato questo spazio per le donne, tante attività anche artistiche, ma ci siamo rese conto di una situazione molto drammatica tra di noi, abbiamo sofferto a livello psicologico, politico, emotivo, siamo state attraversate da sensi di colpa e, specialmente noi della Serbia e della Croazia, da dilemmi morali. Ci ha colpito molto la condizione estremamente difficile delle vittime di guerra ma anche di noi attiviste, non abbiamo infatti il tempo di elaborare il nostro dolore mentre ci prendiamo cura degli altri. Etica femminista della cura nel nostro caso significa ad esempio prendersi cura dei serbi sfollati, provenienti dalla Croazia e dal Kosovo e questo è stato un ruolo politico e emozionale, non soltanto tecnico: prendersi cura delle vittime dei crimini commessi da quelli della “nostra parte”. Etica femminista significa dire pubblicamente: io sono sleale verso questo stato, voglio trasgredire e rompere politicamente con lo stato-nazione, e voglio dirlo alle donne che sono vittime, ma anche alle donne serbe che hanno imparato molto. Questo inoltre vuol dire lavorare per noi stesse, lenire un terribile senso di colpa. Abbiamo affrontato il problema della salute di noi organizzatrici: alcune hanno dovuto ritirarsi, per problemi di insonnia, stress prolungato, neurodermatite, incubi. Abbiamo deciso di fare a Sarajevo la sessione pubblica del Tribunale delle Donne. Le donne della Bosnia e della Croazia volevano farlo a Belgrado; dopo un dibattito molto lungo, abbiamo deciso per Sarajevo, città simbolo di sofferenza ma anche di resistenza. Per tre giorni, hanno testimoniato 36 donne di tutti gli stati nati dalla disgregazione della Jugoslavia. Le donne sopravvissute hanno scelto, hanno selezionato chi dovesse testimoniare, non noi; loro sono state soggetti, protagoniste, le persone più importanti: è stato un lavoro incredibile. Le testimonianze riguardavano tante forme di violenza esercitate durante la guerra sulla popolazione civile: violenza etnica (persecuzione degli “altri”), violenza sessuale (il corpo delle donne come campo di battaglia), violenza militarista, in Serbia e in Macedonia, ma anche violenza dopo la guerra, un *continuum* di violenze, etniche ed economiche. E sempre risultano dominanti gli interessi dei guerrafondai, dei nazionalisti.

Nel Tribunale di Sarajevo erano presenti anche dodici esperte – filosofe, antropologhe, storiche, sociologhe – che alla fine di ogni sessione illustravano, partendo dalle testimonianze, il contesto più ampio, etnico, politico, economico in cui queste si collocavano. Infine c’era il Consiglio giudicante internazionale, composto da sette donne molto conosciute, provenienti dalla regione e da varie parti del mondo, che non ha emesso

sentenze – il nostro percorso infatti non ha carattere punitivo – ma ha formulato delle raccomandazioni, sottolineando la necessità di riconoscere nuovi crimini ignorati dalla giustizia istituzionale, crimini contro la pace, come le aggressioni compiute dalla Serbia e dalla Croazia, come la mobilitazione forzata degli uomini. Bisogna riconoscere la responsabilità collettiva degli stati e di altre istituzioni e denunciare la comunità internazionale per non aver fatto niente per fermare la guerra prima, e per aiutare le vittime di guerra poi.

Non vogliamo che il Tribunale di Sarajevo sia la fine del percorso, abbiamo il dovere di continuare a creare nuovi modelli. Noi, Donne in Nero di Belgrado, siamo invitate a continuare a coordinare questo processo e noi continuiamo a farlo. Ci riuniamo con tutte le donne degli altri paesi in Serbia. Vogliamo andare davanti al Parlamento, lo chiamiamo ancora Parlamento della Jugoslavia, perché la Jugoslavia resta come simbolo di comunione, di internazionalismo, di cosmopolitismo. Quando voi Donne in Nero di Italia e Spagna venite a Belgrado, è molto importante, ricorda molto i paesi non allineati. Sono venute da noi anche le donne dalla Siria: “Staša – hanno detto le attiviste dei Balcani – adesso siamo di nuovo non allineate”, e questo è molto romantico.

Dopo Sarajevo abbiamo fatto dodici incontri regionali, a cui hanno partecipato circa cento persone; poi abbiamo organizzato circoli di dibattito femminista, presentazioni pubbliche, negli ultimi tre anni anche dei circoli accademici: ci interessa molto coinvolgere le università. Promuoviamo questi temi anche a livello internazionale grazie a voi in Italia e in Spagna. Ora abbiamo cominciato ad impegnarci per un tribunale sullo sfruttamento delle lavoratrici in Serbia, sui diritti del lavoro, questo infatti è un problema molto grave.

Continuiamo anche a operare su base solidale con terapeute femministe, una proveniente dal Montenegro, una dalla Bosnia e una dalla Croazia, per dare appoggio continuo, individuale e collettivo, alle testimoni.

Proseguiamo il monitoraggio dei processi e l’accompagnamento delle donne nei tribunali. Una realtà poco conosciuta, anche a noi attiviste, sono le violenze, i crimini commessi dallo stato della Slovenia. Oggi ce ne occupiamo con le donne slovene perché, dopo l’indipendenza, all’inizio del ’92, la Slovenia con un decreto speciale ha escluso dai registri statali circa 26.000 persone di origine non slovena o donne slovene sposate con serbi o bosniaci; tutte queste persone sono rimaste senza documenti, senza nessun diritto, senza lavoro, senza casa, senza protezione sanitaria. Davanti al Tribunale europeo per i diritti umani lo stato sloveno è stato accusato di violazione brutale dei diritti umani, ma in minima parte le persone sono state indennizzate. Le donne, con cui lavoriamo dall’i-

nizio, hanno sofferto molto, una di loro ha testimoniato davanti al Tribunale europeo, tuttavia la dimensione di questo crimine è totalmente ignorata e non riconosciuta da Strasburgo e dalla Corte europea.

Anche in Croazia, in Serbia e Montenegro continuano molti crimini etnici, di cui le donne non osano ancora parlare; ci sono donne della minoranza musulmana o di altre minoranze che hanno paura perché i crimini etnici non sono riconosciuti come tali. In Serbia non sono riconosciuti nemmeno i crimini sessuali, nonostante da anni facciamo una campagna per riconoscerli e includerli nei crimini di guerra.

Quasi tutte le testimoni sono diventate attiviste impegnate e ci sono dei risultati, per esempio fanno pressione sulla giustizia istituzionale e iniziano procedimenti giuridici per i crimini di guerra davanti ai tribunali nazionali.

Grazie a questo percorso sulla giustizia femminista, le nostre amiche della Croazia sono state parte attiva nell'adozione della legge sulla violenza sessuale e molte delle nostre testimoni non solo hanno testimoniato e hanno partecipato ai processi, ma hanno anche ottenuto un indennizzo mensile per le donne non croate. Questo è stato un fatto molto importante, frutto di una grande pressione; lavorando insieme siamo riuscite a riottenere i beni che erano stati loro tolti dallo stato o dai cosiddetti eroi della patria, che se ne erano impossessati cacciandole via.

Un risultato storico l'abbiamo ottenuto nel contesto della schiavitù sessuale. Molte donne avevano paura di parlare, di rivivere il trauma subito, di restare isolate se parlavano; grazie al lavoro del Tribunale hanno deciso, dopo 25 anni, di parlare. Sapevano chi erano i responsabili dei crimini e li hanno trovati; una ragazza musulmana di Tuzla, Edina, grazie al nostro sostegno si è sentita incoraggiata a procedere, a iniziare il processo: ha testimoniato in Tribunale e lo stupratore, il 25 maggio dell'anno scorso, è stato condannato a 12 anni di carcere.

Questo non vuol dire che per tutte le vittime di violenza sessuale la situazione in cui vivono non sia terribile, specialmente per le donne di Foča dove siamo andate due anni fa. Foča è una città della Bosnia orientale, dove c'è stato il numero più alto di donne stuprate; ci siamo messe in contatto con loro, ma quest'anno la polizia, sia della Republika Srpska che della Serbia, ci ha impedito di entrare; noi però torneremo anche quest'anno, entrando dal Montenegro.

Uno dei frutti di questo lavoro è la Rete di Solidarietà delle Madri per la Pace. Abbiamo promosso questa rete informale di madri di diverse etnie della Croazia, Bosnia e Serbia che hanno deciso di trasformare le loro terribili perdite in impegno per la giustizia; sono le madri di Srebrenica, le madri di Vukovar, le madri i cui figli sono stati uccisi nel bom-

bardamento della NATO; si sono riunite e insieme fanno azioni di riparazione simbolica, visitano i luoghi dei crimini di guerra, partecipano a iniziative di arte impegnata.

La cosa più importante è che le testimoni siano diventate soggetti di giustizia; si riuniscono, si incontrano e hanno creato una comunità solidale, una rete che le sostiene.

Sarebbe arrogante dire: a noi non interessa la giustizia istituzionale. Non si può disprezzarla (lo afferma anche Giorgio Agamben); le sanzioni penali interessano anche alle donne, ma quel che a loro interessa molto di più è la giustizia riparativa, perché sono deluse dal sistema legale istituzionale. Quel che dà alle testimoni la forza di continuare ad impegnarsi per ottenere la giustizia che desiderano, ciò che a loro interessa di più, sono la fiducia, la riconciliazione, le riparazione simboliche. Perché è importante questo? Perché le donne di Srebrenica dicono ai nazionalisti serbi, ai patrioti serbi o croati secondo cui nel genocidio di Srebrenica sono state uccise al massimo 2000 persone, non più di 8000: “sarebbe bello – dicono – sarebbe buono che fosse vero quello che dite, ma a noi interessa solo una cosa: dovete rispettare la nostra dignità”. Questo è un percorso molto importante per la giustizia: rispettare il dolore altrui, il dolore di coloro che sono stati feriti da quelli della “nostra parte”.

Le testimoni riconoscono che l’esperienza del Tribunale ha dato loro molta forza, che sarebbe stato meglio testimoniare davanti ai tribunali statali, istituzionali, dopo aver fatto l’esperienza del Tribunale delle Donne: sarebbero state più forti.

Ora cominceremo a lavorare con donne della Siria: sarebbe bene scambiarsi pratiche, esperienze e riflessioni per dare loro forza, incoraggiarle a esigere giustizia anche davanti ai tribunali statali: questo è molto importante.

Grazie.

## DIBATTITO

*Francesca Casafina*

Questa mattina abbiamo ascoltato due testimonianze forti, riferite a due contesti profondamente diversi, la Colombia e la ex-Jugoslavia. Tuttavia – come è emerso sia dall'intervento di Kelly Echeverry Alzate che da quello di Staša Zajović – è possibile rintracciare dei fili che legano queste esperienze di violenza che vedono coinvolte in particolar modo le donne.

È stato più volte richiamato il concetto di *continuum* di violenze per quanto riguarda le violenze di genere, è un concetto elaborato da un'antropologa, Nancy Scheper-Hughes in un'altra situazione, quella del continente africano, caratterizzato anch'esso da episodi gravissimi di violenza contro le donne.

Il *continuum* di violenze e questa zona un po' limbrica tra tempo della guerra e tempo della pace richiamano anche un altro concetto, elaborato da Franco Basaglia, quello dei piccoli genocidi che anticipano i grandi genocidi, le grandi violenze che sono sempre anticipate dalle piccole violenze quotidiane.

Un altro elemento importantissimo è sicuramente quello dell'impunità per i crimini di lesa umanità, i crimini contro le donne. Staša Zajović ha ricordato come le donne siano riuscite ad ottenere nei primi anni '90 che le violenze contro le donne fossero riconosciute dalla giurisprudenza internazionale come crimini contro l'umanità; è stato un percorso lungo e faticoso che ha prodotto dei risultati importanti ma purtroppo non ancora sufficienti.

L'impunità non è una fatalità, è una strategia applicata in modo consapevole dagli attori armati e dai perpetratori delle violenze. Ad esempio in Colombia moltissimi documenti, che attestano le violazioni dei diritti umani, spiegano come ci sia da parte degli attori armati una strategia per rendere confusa la catena delle responsabilità in modo da impedire un'effettiva rintracciabilità degli esecutori. Anche se spesso – come ha ricordato Staša Zajović – gli esecutori materiali vengono individuati, è difficile però identificare, e soprattutto punire, gli alti comandi, i mandanti dei crimini.

Infine è stata evidenziata l'importanza dell'elaborazione – e su questo il contributo femminista è fondamentale – di narrazioni alternative alla narrazione dominante. In contesti di violenza estrema, di lacerazioni di tessuti sociali, di violenze sui corpi, sulle menti, sulle vite delle donne, può sembrare quasi un lusso poter parlare di elaborazione di narrazioni differenti. In realtà noi siamo storia, siamo portatrici di storia. Quindi è fondamentale l'impegno delle donne in questi tribunali, definiti simbolici perché non

emettono sentenze giudiziarie, ma in cui viene riaffermato il diritto alla giustizia che molto spesso la giustizia penale ordinaria non riesce a garantire; tribunali che riescono a riportare nella storia narrazioni che altrimenti rischierebbero di venire taciute se non addirittura estromesse dalle narrazioni *mainstream* dominanti.

Ora apriamo il dibattito alle domande e alle osservazioni che certamente gli interventi delle nostre relatrici avranno stimolato.

*Renata La Rovere – Donne in Nero di Napoli*

Ringrazio le amiche venute da lontano che ci hanno dato una grande iniezione di coraggio e di volontà di continuare nel nostro percorso contro le guerre.

A Staša vorrei chiedere se, nel corso delle udienze del Tribunale delle Donne e nelle analisi fatte, si è preso in considerazione o si è voluto sottolineare il ruolo dell'Europa, della NATO, degli Stati Uniti nello scatenare le guerre balcaniche degli anni '90.

A Kelly chiedo le motivazioni del fallimento – anche se per pochi voti – del referendum sull'accordo di pace, quali fossero gli interessi e gli strati della popolazione che hanno contribuito a questo risultato.

*Vera Silvestri – Donne in Nero di Roma*

Voglio fare una semplice osservazione: Kelly ha detto che una condizione posta dalle donne nell'accordo di pace con il governo colombiano è stata l'educazione gratuita per tutte le donne. Secondo me l'educazione gratuita dovrebbe essere richiesta per tutti, uomini e donne, perché solo da questo può scaturire la vera pace.

*Elisabetta Donini – Donne in Nero di Torino*

A entrambe chiedo come hanno costruito la relazione che ha portato le testimoni ad avere fiducia perché dagli interventi di entrambe è emerso come questo sia stato fondamentale.

Inoltre mi sembra più netto in Colombia che in Serbia il vivere un'attenzione per le donne e anche per gli uomini. In Colombia mi sembra più forte il desiderio e il percepire che la liberazione delle donne non può avvenire senza un cambiamento profondo anche degli uomini. Ad esempio ho notato con un certo stupore che il Coordinamento generale della Commissione verità e memoria delle donne colombiane fosse formato da due uomini.



*Marisa Savoia – Donne in Nero di Napoli*

A Kelly vorrei chiedere se alle donne della Ruta Pacifica piace fino in fondo l'accordo di pace o se c'è qualcosa che si può migliorare.

Anche se il termine "giustizia riparativa" mi piace, vorrei chiedere a Staša come si fa a realizzarla, quali azioni si devono compiere e di quali contenuti si deve riempire.

*Kelly Echeverry Alzate*

Mi si chiede del referendum, del perché la gente ha votato per il no. Il paese si è diviso tra il sì e il no, in realtà il meccanismo legislativo non imponeva il referendum perché la pace è un diritto costituzionale. Tuttavia si è scelto di farlo ugualmente.

Molte sono le cause della sconfitta. Innanzi tutto durante i negoziati per la pace sono stati commessi numerosi errori da entrambe le parti. Ad esempio i negoziati sono stati lunghi, sono durati quattro anni e si sono svolti all'estero, a L'Avana, e la popolazione era poco informata sul loro contenuto. Inoltre non c'è stata una preparazione, un accompagnamento pedagogico nelle comunità su quanto si stava facendo, che è stato vissuto come qualcosa di lontano.

Soprattutto l'estrema destra ha diffuso varie menzogne sui negoziati, costruendo un processo di disinformazione e una campagna di odio. Ad esempio, nell'accordo sono previste delle misure specifiche per le donne in un'ottica di genere; l'estrema destra per questo ha cominciato a dire che c'era il rischio della diffusione dell'omosessualità nelle scuole, proprio perché l'accordo prevedeva un *focus* di genere. Un'altra menzogna era che i pensionati avrebbero perso il 9% delle loro pensioni a favore dei guerriglieri. Altra menzogna ripetuta più volte dai media era che i "terroristi" non avrebbero pagato per i loro crimini; si è creata cioè una cultura di odio contro i combattenti delle FARC. Questa campagna di disinformazione ha contribuito a far votare molti per il no.

Dopo il referendum il testo dell'accordo è stato peggiorato, si sono perse molte cose ed una delle più gravi è l'inserimento di una clausola che prevede la non implicazione di terzi coinvolti nel conflitto armato, ad esempio imprenditori coinvolti a diverso titolo nelle violenze che non devono più comparire di fronte alla giustizia transizionale.

Per quanto riguarda la domanda su come si sia riuscite ad ottenere la fiducia delle donne, bisogna ricordare che in realtà la Ruta Pacifica nasce nel 1996 e quando inizia il lavoro della Commissione verità e memoria delle donne ha alle spalle molti anni di presenza nelle comunità dove ha svolto un intervento di profondo radicamento nel ter-

ritorio, costruendo con le donne un rapporto di fiducia, scambio e reciprocità che ha facilitato la raccolta delle testimonianze.

Il lavoro svolto dalla Ruta Pacifica ha ottenuto un tale riconoscimento a livello pubblico che anche la Commissione ufficiale della Verità, che è uno dei meccanismi stabiliti dall'accordo di pace, si è rivolta alla Ruta chiedendo di collaborare alla raccolta di informazioni sulle violenze durante il conflitto armato. Ora molte donne sono in lista d'attesa per parlare alla Commissione ufficiale.

Mi si chiede ancora come mai ci siano due uomini a coordinare i lavori della Commissione verità e memoria delle donne. Si tratta di Carlos Berestain e Alejandro Valencia e la loro presenza è motivata dalla loro competenza maturata in precedenti esperienze di Commissioni verità o contesti di post-conflitto; in particolare Carlos Berestain aveva già lavorato nella Commissione verità del Perù, con le donne guatemalteche, mettendo a disposizione la sua competenza e la sua sensibilità per queste tematiche e offrendo anche la possibilità di mettersi in relazione con altre esperienze come quelle delle Donne in Nero di Belgrado e delle Madres di Plaza de Mayo argentine. La loro presenza e competenza sono state per noi molto preziose.

Infine vorrei dire che la sfida per il futuro è quella di creare sempre più spazi in cui esperienze come quelle raccontate oggi possano entrare in contatto tra loro, moltiplicare le occasioni di scambio, moltiplicare il flusso di conoscenze, ampliare i canali di incontro tra donne che sono accomunate dalle stesse lotte seppur in contesti diversi del mondo, mettere insieme i saperi, le narrazioni e tessere dei fili che uniscano.

Questo è l'obiettivo della Ruta Pacifica e del viaggio che mi ha portato qui tra voi.

*Stasha Zajović*

Rispondere esaurientemente a questa prima domanda sul ruolo di Europa, NATO e Stati Uniti nelle guerre balcaniche degli anni '90 richiederebbe troppo tempo. Certo che sono responsabili, basti pensare che durante il genocidio di Srebrenica i satelliti americani scattavano migliaia di foto su quanto stava accadendo o a come si sono comportati i caschi blu dell'ONU in quel frangente.

Quello che oggi mi preoccupa di più è l'influenza negativa del contesto mondiale, sempre più militarizzato, sulla giustizia internazionale. Alcune sentenze del Tribunale internazionale de L'Aia per la Jugoslavia sono state estremamente preoccupanti per noi antimilitariste e femministe e anche per le donne sopravvissute ai crimini: riguardano militari di

Croazia e Serbia, colpevoli di crimini organizzati di stato, che sono stati amnistiati. L'ufficiale serbo ha dato ordini di bombardare alcune città croate e anche Sarajevo, quello croato è responsabile di crimini contro la popolazione serba della Croazia durante l'Operazione Tempesta. Queste sentenze rappresentano il crollo della giustizia internazionale e significano amnistia per gli stati, i mandanti, gli organizzatori delle guerre. Queste sentenze non solo sono un insulto per le vittime delle guerre, ma preoccupano soprattutto perché coinvolgono un contesto molto più importante di quello jugoslavo, significano impunità per i paesi più potenti del mondo, legittimano la guerra senza esigere assunzioni di responsabilità. Questo vuol dire oggi legittimazione della guerra in Siria: Stati Uniti, Russia, Turchia possono fare la guerra in Siria, militarizzando il sistema di giustizia internazionale e favorendo il sistema capitalista internazionale che si fonda sulla produzione e il commercio delle armi, fornite in totale impunità alle parti in guerra.

A L'Aia sono ancora in corso due processi molto importanti, due sentenze devono essere ancora pronunciate: si tratta di alti funzionari dello stato serbo. Noi temiamo che possano essere amnistiati, per il semplice motivo di essere coinvolti nel commercio delle armi all'Arabia Saudita e ad altri stati e nel sostegno ai paramilitari che non esisterebbero senza il diretto legame con lo stato di cui sono il braccio per le azioni "sporche". Le industrie belliche nel nostro Paese hanno intensificato la produzione. D'altra parte in tutto il mondo è totale l'impunità per l'esportazione di armi in luoghi coinvolti in guerre e conflitti.

Abbiamo parlato molto con le amiche siriane: chi risponderà per i crimini commessi da Russia, Stati Uniti, Turchia, schierati a fianco dei vari attori armati che seminano morte e distruzione? Questo spiega la forte pressione sul Tribunale de L'Aia da parte degli stati potenti dell'Occidente coinvolti nei crimini di guerra.

Un sogno per noi sarebbe quello di trasferire le esperienze maturate in Colombia e nell'ex Jugoslavia alle donne della Siria.

Siamo anche in contatto con i genitori i cui figli sono stati ammazzati durante i bombardamenti della NATO; loro condannano sia la NATO sia il regime serbo a cui la NATO ha offerto l'occasione di presentarsi come vittima.

Mi è stato chiesto poi come siamo riuscite ad ottenere la fiducia delle donne che hanno testimoniato al Tribunale delle Donne.

È stato un percorso lungo, precedente al Tribunale delle Donne, fatto di tante pratiche inventate da noi Donne in Nero: migliaia di azioni di strada di cui il 70% dedicate alla riparazione simbolica, non limitandoci a ricordare le vittime e a esprimere la nostra em-

patia con loro, esigendo invece che i criminali rispondano dei loro reati. Siamo andate nei luoghi dove sono stati commessi crimini da parte di chi apparteneva alla “nostra parte”, creando paradigmi nuovi di cura ed etica della responsabilità. Abbiamo svolto un monitoraggio, dal 2004 in poi, dei tribunali per i crimini di guerra, sempre a fianco delle donne, che non devono mai essere ridotte a oggetti, a vittime impotenti.

Abbiamo organizzato circoli di formazione femminista nei villaggi della Bosnia, con le donne vedove di guerra i cui familiari sono stati uccisi dalle forze armate e dai paramilitari della Serbia; con loro non parliamo solo di guerra e di crimini di guerra, condividiamo le paure, ma anche i sogni e le conoscenze. Queste donne hanno bisogno del femminismo che non le vittimizzi, sono stanche dei cosiddetti progetti di aiuto psico-sociale che le riducono sempre a vittime; dobbiamo creare lo spazio dove esprimere anche le nostre differenze, chi è musulmana, chi è atea, parlando con chiarezza, dignità, responsabilità, non facendo populismo femminista. Strumenti importanti sono l’arte, il teatro, la poesia, la danza.

Si litiga, si discute, ci si mette in discussione: ci vuole tempo, fiducia e legittimità morale. Le donne bosniache si rendono conto che a noi gli stati non interessano, ci rispettano come persone che non si identificano con gli stati che hanno commesso i crimini. Come femministe abbiamo discusso anche come presentare i crimini sessuali, non vogliamo vendere la sofferenza delle donne come viene fatto da tanta propaganda che parla degli stupri in modo umiliante.

Mi è stato chiesto di spiegare concretamente come si attua la giustizia riparativa, ma devo partire dalla giustizia transizionale che si realizza durante il passaggio da regimi criminali/dittatoriali come il nostro verso la democrazia con vari strumenti. Un sistema è innanzitutto quello della giustizia punitiva attuata dal Tribunale de L’Aia e dai vari tribunali nazionali; ci possono essere anche sanzioni non penali, ma noi attiviste non possiamo sostituire il ruolo degli stati, possiamo solo fare pressione su di essi. Ci sono poi le riforme istituzionali. Ad esempio la riforma del sistema educativo. Noi possiamo dare la nostra versione della storia, contraria alla narrazione dominante, ma il numero di persone che possiamo raggiungere è molto limitato. Ora invece nei testi scolastici di storia, geografia, lingua e letteratura, il 90% dei contenuti ha un carattere etnico-nazionalista, sia in Serbia che in Croazia, in questo sostenuti dalla propaganda dei media. Noi Donne in Nero, che ricordiamo con molte iniziative il genocidio di Srebrenica chiedendo giustizia, siamo demonizzate dai media perché lo Stato di Serbia non riconosce il genocidio di Srebrenica. È quindi necessario operare un cambiamento radicale, ma

l'Unione Europea, che ha già amnistiato Croazia e Slovenia, non ha posto alla Serbia, come condizione per l'ingresso in Europa, la fine dell'impunità per i crimini commessi, nonostante le nostre richieste di approfittare di questo processo di integrazione.

Anche le riparazioni sono una modalità per realizzare la transizione e possono essere materiali e simboliche.

Per quanto riguarda le riparazioni materiali, noi come Tribunale delle Donne abbiamo fatto pressione perché siano indennizzate le donne vittime di violenze, ma abbiamo trovato molta resistenza perché Serbia e Croazia (gli stati di cui parlo di più perché sono i più responsabili delle guerre) vogliono mantenere l'omogeneità etnica e non considerano vittime le donne di etnie diverse.

Molte nostre pratiche sono pratiche di riparazione simbolica. Ogni mese, da anni, facciamo proteste silenziose davanti alla Presidenza della Serbia (vi hanno partecipato anche attiviste italiane e spagnole) chiedendo che sia riconosciuto il genocidio di Srebrenica. Poi commemoriamo, a ogni anniversario, i crimini commessi dai "nostri", dall'inizio della guerra in poi, infatti insistiamo sulla necessità di fare memoria mentre mass media, sistema educativo e propaganda politica cercano di far dimenticare tutto. È grave perciò che l'Unione Europea appoggi governi come quello serbo e croato; noi li chiamiamo "stabilicrazie", una combinazione di guerrafondai con oligarchie politiche che vogliono legittimare quel che hanno rubato durante le guerre: i loro strumenti sono il populismo, il militarismo e il nazionalismo.

*Isabella Peretti – Associazione Sconfinate*

Voglio informarvi che noi continueremo questo dibattito nelle prossime settimane perché riteniamo che sia importante non fermarsi qui, ma continuare. Abbiamo organizzato tre giornate con il titolo "Dal Ruanda ai Balcani ai campi di detenzione libici, greci e turchi, la tragica attualità degli stupri di guerra e la soggettività delle donne". L'impostazione che daremo è la stessa espressa ora da Staša. Noi allargheremo lo sguardo ai luoghi dove si sono combattute le guerre etniche, dove la separazione etnica continua, in particolare con un *focus* sugli stupri di guerra, anche sui corpi delle migranti. Concluderemo con un documento che invieremo alle autorità internazionali, europee e nazionali, sui risarcimenti e sulla protezione internazionale per le migranti vittime di stupro durante il loro viaggio e durante la detenzione.

*Arancha Garcia del Soto – Rappresentante della Commissione della verità colombiana in Europa*

Nel sogno, di cui ha parlato Staša, di poter collaborare con le donne siriane, abbiamo fatto un passo avanti, un'iniziativa importante, la traduzione in lingua araba del rapporto sintetico "La verità delle donne. Vittime del conflitto armato in Colombia" che prossimamente sarà tradotto anche in inglese. Queste traduzioni sono importanti perché permettono di creare ponti e legami con le donne migranti di altri paesi e con le donne del Medio Oriente. Sono progetti indipendenti, non governativi. Voglio ringraziare le Mujeres de Negro spagnole, in particolare Yolanda Rouiller che si è impegnata per realizzare questo progetto e Suaila Saab per la traduzione in arabo. Speriamo di poter tradurre in futuro in lingua araba anche "Il Tribunale delle Donne. Un approccio femminista alla giustizia". È fondamentale diffondere il lavoro svolto dalle donne del Tribunale della ex Jugoslavia e della Ruta Pacifica per sostenerci tra noi nei diversi contesti.

## II SESSIONE

# DONNE E GIUSTIZIA. MODELLI INTERPRETATIVI, ESPERIENZE E CRITICITÀ NEL CONTESTO ITALIANO

## INTRODUZIONE

*Annalisa Comuzzi – Rete italiana delle Donne in Nero*

Riprendiamo i lavori del Convegno dopo una mattinata di comunicazioni, testimonianze, interventi molto ricchi di stimoli per le nostre attività future ed emozionanti per la forza dei vissuti personali e collettivi che sono stati offerti. Ringraziamo moltissimo Kelly e Staša per aver portato con tanta generosità e articolazione di pensiero le esperienze maturate in Colombia e nei Balcani.

Ci siamo confrontate con modalità di attivismo femminile realizzate in luoghi contrassegnati da eventi storici traumatici, luoghi in cui le donne, rifiutando il ruolo di vittime, respingendo la passività e l'accettazione dell'esistente, hanno affermato la propria soggettività, la propria autonomia politica e organizzativa, dimostrandosi capaci di costruire percorsi di giustizia transizionale e di genere laddove i sistemi giuridici istituzionali non erano in grado di dare risposte al loro bisogno di giustizia, di riparazione, di riconoscimento dei crimini avvenuti.

Diversa è la nostra situazione. Noi non veniamo da più di 50 anni di conflitto armato come in Colombia, né siamo inserite in società in cui sono ancora aperte le ferite prodotte dallo scontro tra nazionalismi contrapposti come nei Balcani.

Viviamo in un paese democratico, dove la Costituzione repubblicana afferma l'uguaglianza delle persone di fronte alla legge, dove è riconosciuto l'esercizio dei diritti, dove è asserita la divisione dei poteri dello Stato e l'indipendenza della magistratura.

Eppure, se adottiamo l'approccio teorico che ha guidato il Tribunale delle Donne dei Balcani, se ci distanziamo da un concetto astratto di giustizia e facciamo nostro il criterio dell'*ingiustizia* come elemento dirimente per andare a guardare quello che accade nelle vite delle donne, ci accorgiamo di come, anche in Italia, queste siano ancora pesantemente segnate da discriminazioni, da violenze, abusi.

Abbiamo già accennato stamattina alla catena ininterrotta di femminicidi che scandisce la cronaca quotidiana del nostro Paese, alla diffusa violenza fisica e sessuale fuori e dentro la famiglia, a un sistema economico neoliberista sempre più ingiusto e disumano che

rende precarie le esistenze delle donne, le sottopone a massacranti condizioni di lavoro, le distingue dal punto di vista salariale, le mette in condizioni di grande vulnerabilità.

E potremmo ricordare, in tempi di fenomeni migratori globali, i tanti casi di tratta, di prostituzione forzata, di riduzione in schiavitù delle donne, i respingimenti alle frontiere, le sopraffazioni e gli stupri delle migranti e delle richiedenti asilo, in un quadro italiano ed europeo dove cresce il razzismo e si diffonde il pregiudizio nei confronti delle diversità.

Dovremmo parlare anche del linguaggio sessista usato nella quotidianità, nella comunicazione giornalistica e mediatica, di una misoginia molto radicata, rintracciabile in diversi contesti, non solo in quelli più culturalmente deprivati. La misoginia e il pregiudizio traspaiono ancora in alcune sentenze pronunciate dai Tribunali italiani nei confronti di donne che hanno denunciato violenze e sono state sottoposte a una rivittimizzazione nelle aule giudiziarie, costrette a interrogatori umilianti.

Su questa materia incandescente, qui appena accennata, constatiamo un pesante silenzio da parte degli uomini. Salvo che in pochi meritevoli casi, infatti, non hanno assunto una parola pubblica significativa e forte sulla violenza che il genere maschile impone alle donne. Non si sono interrogati collettivamente sulla loro sessualità, sui modelli di relazione con le donne interiorizzati dalla tradizione patriarcale. I più consapevoli esprimono la loro solidarietà e vicinanza nei confronti dei movimenti femminili e femministi attivi nella denuncia della violenza.

A fronte di questa inadeguatezza maschile, c'è l'impegno pluridecennale, a vastissimo raggio, delle donne: operatrici dei centri antiviolenza, assistenti sociali, psicologhe, avvocate, intellettuali, magistrato, giornaliste, sindacaliste, attiviste che hanno assunto su di sé la fatica di trasformare le basi della convivenza civile.

In questo quadro, accostandoci come Rete di Donne in Nero ai temi della giustizia, ci sembra importante sottolineare che non abbiamo assunto un approccio meramente rivendicativo, concentrandoci esclusivamente sui diritti delle donne in un'ottica emancipazionista e paritaria.

Abbiamo cercato di individuare, nel panorama del nostro Paese, quelle voci di donne che producono riflessione critica sui saperi giuridici tradizionali. Siamo andate in cerca di quegli studi, di quelle esperienze, di quelle pratiche che partendo da un posizionamento femminista o di genere hanno il merito di riconsiderare una cultura giuridica storicamente segnata dall'impronta patriarcale e di produrre cambiamenti all'interno di un sistema giudiziario che pone ancora alle sue fondamenta il riferimento a un soggetto, quello maschile, pensato come unico e universale.



Per questo siamo molto grate alle ospiti che interverranno in questa seconda sessione del Convegno. Sono donne che nella diversità delle professioni e dei possibili orientamenti culturali, ci pare camminino in tale direzione. Le ringraziamo per aver accolto il nostro invito e, da persone non esperte, ci poniamo in ascolto delle loro parole con grande umiltà.

Le nostre ospiti sono:

la dottoressa *Maria Acierno*, giudice presso la Corte di Cassazione e componente delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione. Da molti anni si occupa di diritti delle persone, con particolare riguardo al diritto di famiglia e ai diritti delle persone migranti e richiedenti asilo; l'avvocata *Ilaria Boiano*, specializzata nella difesa dei diritti delle donne nel processo penale e nell'assistenza alle donne migranti e richiedenti asilo. Fa parte dell'ufficio legale della ONG Differenza Donna, presso cui svolge ricerche storico-giuridiche nell'ambito dei progetti europei e internazionali; la professoressa *Anna Lorenzetti*, ricercatrice di Diritto Costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo dove insegna Analisi di genere, Diritto antidiscriminatorio e Violenza di genere: profili giuridici e psico-sociali.

*Anna Valente – Rete italiana delle Donne in Nero*

Vorrei aggiungere una cosa molto semplice.

Come Donne in Nero e non solo, in molte abbiamo seguito sia il percorso dei Balcani sia il percorso della Colombia, ma in maniera diversa come profondità e come attenzione; non tutte abbiamo potuto fino in fondo riflettere e ragionare, con questi strumenti, su quello che è il nostro contesto.

Credo che dobbiamo ammettere – e io sono la prima a farlo – che all'inizio sentivamo una certa distanza: il nostro non è un paese in guerra, come se questo ci permettesse di guardare dal di fuori i problemi, le riflessioni, le analogie e le differenze che le nostre amiche colombiane e balcaniche ci avevano fatto vedere. Quindi oggi non solo ci sentiamo in condizione di umiltà; sentiamo anche di aver sempre più bisogno di imparare e di partire da noi, anche noi, ancora una volta, dai nostri contesti e dalle nostre difficoltà. Questo è una parte del metodo che ci hanno insegnato le nostre amiche che abitano in altri paesi, che hanno vissuto condizioni molto più difficili delle nostre; ma è anche una delle cose di cui siamo più grate alle nostre ospiti di oggi pomeriggio, perché vivono il nostro contesto e ci insegnano a trovare, ciascuna di noi nel proprio, un percorso che ci permetta di andare avanti, di approfondire e di utilizzare ciò che tutte loro ci hanno insegnato: stamattina, gli anni passati e anche questo pomeriggio che sta venendo; per cui ancora una volta. Grazie.

## LA QUESTIONE DI GENERE NELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Maria Acierno

*La declinazione dell'uguaglianza e tutte le declinazioni dei diritti umani non riguardano i cittadini e le cittadine italiane ma riguardano le persone.* Non esiste alcun limite, *i diritti inviolabili della persona*, contenuti nei primi 20 articoli della Costituzione italiana, che sono anche parte della Convenzione europea dei diritti umani e della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, *appartengono alle persone*. Questa premessa, che non è di genere ma è universale, traccia un profilo che non è soltanto nominalistico, essendo una precisazione di estremo rilievo. Tra questi diritti c'è anche il diritto alla salute, il diritto alla conservazione dell'integrità psicofisica e soprattutto quello che è il diritto dei diritti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: *la dignità umana*. L'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea contiene questo enunciato: *"la dignità umana è inviolabile, essa deve essere rispettata e tutelata in ogni forma"* e da questo assunto nascono poi tutti i diritti della persona, il diritto d'asilo e il diritto alla protezione internazionale.

In Italia il diritto d'asilo ha avuto un iter molto complesso nonostante la chiarezza dell'enunciazione contenuta nell'articolo 10 della Costituzione, una delle formulazioni del diritto d'asilo più ampie che ci siano nel contesto del diritto occidentale. Tale ampiezza era giustificata dal fatto che si usciva da un periodo di dittatura, di totalitarismo e questo ha reso necessario una enunciazione del diritto a entrare in Italia per chiunque fosse impedito nell'esercizio delle libertà democratiche in un altro paese. Il sintagma *libertà democratiche*, usato, dal punto di vista storico ha una potenza, un'efficacia specifica, perché si veniva da una situazione in cui le libertà democratiche erano state annullate nel mondo occidentale, cancellate anche dove c'era una tradizione liberale e democratica.

Il diritto d'asilo è stato per lungo tempo sostanzialmente inattuato in Italia e si è realizzato soltanto attraverso l'attuazione della Convenzione di Ginevra sui rifugiati politici. Il rifugiato politico e la rifugiata politica sono vittime di una persecuzione diretta per motivi di razza, religione, genere, opinioni politiche, appartenenza ad un gruppo sociale, sostanzialmente per tutti quei profili per cui è nato il diritto antidiscriminatorio del nostro articolo 3 della Costituzione. All'inizio la Convenzione di Ginevra nacque con uno scopo preciso, quello di accogliere i rifugiati politici provenienti dal blocco dei paesi che facevano parte della Cortina di ferro, cioè dall'Unione Sovietica e da tutti i paesi satelliti. La Convenzione è del 1951. Con il protocollo del '67, la Convenzione si allargò

perché ci si rese conto che l'impedimento all'esercizio delle libertà democratiche e le persecuzioni dirette in chiave discriminatoria erano ben più ampie di quelle che si verificavano nei paesi della Cortina di ferro.

In Italia non è mai stata realizzata una legge attuativa del diritto d'asilo fino a che, per fortuna, a metà degli anni 2000, sono intervenute due direttive europee che hanno introdotto il sistema di protezione internazionale avanzato. Abbiamo recepito queste direttive e finalmente ora possiamo contare su un sistema di protezione internazionale, sulla carta estremamente avanzato e pluralistico, che prevede:

– Il *rifugio politico* nell'ipotesi di persecuzione diretta. Fra i primi rifugiati politici che si ricordano ci sono le persone che venivano dall'Argentina e dal Cile ed erano veramente rifugiati politici perché dovevano scappare da una condizione di persecuzione diretta essendosi affermato, nei loro paesi, un totalitarismo attraverso le dittature militari.

– La misura della *protezione sussidiaria* che recepisce la Convenzione Europea dei diritti umani, a sua volta includente il cosiddetto principio di *non-refoulement*. Il diritto alla protezione sussidiaria copre chiunque sia esposto al pericolo per la propria incolumità fisica e integrità psicofisica qualora tornasse nel proprio paese d'origine. Le ipotesi di danno grave sono: esposizione a rischio della vita, pena di morte e tortura, trattamenti inumani e degradanti, oppure esposizione a situazioni di violenza indiscriminata o derivanti da un conflitto interno o internazionale.

Accanto a questo, nel nostro sistema c'è il Testo Unico sull'immigrazione del '98, la cosiddetta legge Turco-Napolitano. Con questa legge è stato introdotto il sistema residuale della *protezione umanitaria* che per lungo tempo, da solo, ha dato attuazione alla lacuna legislativa precedente. Avevamo un diritto d'asilo costituzionale amplissimo ma nessuna legge attuativa, solo la Convenzione sul rifugio e la protezione umanitaria che colmavano i vuoti poi riempiti dal sistema pluralistico introdotto dalle direttive europee di protezione internazionale. Quindi la protezione umanitaria è rimasta ed è particolarmente importante perché asserisce che nessuno può essere rimandato nel proprio paese se sussistono seri motivi umanitari. Questi motivi umanitari vanno scriminati sulla base degli obblighi convenzionali, internazionali e costituzionali che lo Stato italiano ha. Lo Stato italiano non è una monade, è vincolato dalle convenzioni alle quali ha aderito, in particolare la Convenzione europea dei diritti umani, ma anche le convenzioni ONU, le convenzioni di New York sui diritti del fanciullo, le convenzioni contro la discriminazione del lavoro, eccetera; quindi la protezione umanitaria è una misura residuale che va a proteggere le tante condizioni di vulnerabilità.

Il cosiddetto decreto legge sicurezza e la legge di conversione, hanno eliminato la pro-

tezione umanitaria: qualcuno dice – in dottrina – sostanzialmente azzerando il diritto d’asilo, perché la protezione internazionale che abbiamo recepito dalle direttive europee è una protezione tipizzata su ipotesi specifiche: la persecuzione diretta per motivi razziali, religiosi, eccetera e la protezione sussidiaria che riguarda il rischio di un danno grave, come la morte, la tortura, i trattamenti inumani o degradanti oppure una guerra civile interna o un conflitto esterno. Per esempio, il solo fatto di vivere in un paese come la Siria espone al rischio di perdere la propria vita perché c’è una situazione di guerra civile in atto che è incontrollabile.

Accanto a questo sistema tipico, la nostra protezione umanitaria, nel Testo Unico del ’98, prevedeva una misura atipica, residuale, con una clausola aperta che quindi inverteva proprio il diritto d’asilo. Abbiamo un diritto costituzionale ampio e gran parte della dottrina che si è occupata di questi temi, nonché la giurisprudenza della Cassazione (molto moderata, complessivamente nel suo procedere) hanno ritenuto che proprio questa clausola aperta costituisse la modalità che il legislatore italiano ha trovato per realizzare il diritto d’asilo. Difatti l’identificazione caso per caso delle condizioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla protezione umanitaria, pur avendo meno garanzie delle protezioni tipiche offre comunque la possibilità di un permesso di soggiorno che consente di stare in Italia e di cercare un lavoro. Finalmente abbiamo un sistema pluralistico che ha attuato il diritto di asilo.

Ci si deve chiedere quindi se adesso il decreto sicurezza che ha cancellato questa norma, l’abbia abrogata proprio perché dal punto di vista statistico su 100 migranti che chiedono la protezione internazionale 30 ottengono quella umanitaria, 5 il rifugio, 10 la sussidiaria e agli altri – più della metà – viene rigettata. Per meno della metà, che può ottenere una misura di protezione internazionale, la protezione umanitaria, proprio per questa sua elasticità, e proprio perché non richiede la necessità di una specifica indicazione o tipizzazione di condotte, ha consentito alle commissioni territoriali prima e alla giurisprudenza poi di accogliere delle situazioni di vulnerabilità che attraverso le norme recepite dalla Direttiva europea non si sarebbero potute accogliere.

Come impatta questo sistema con le donne che richiedono la protezione internazionale? Partendo da un dato statistico: il numero di donne che richiede la protezione internazionale è estremamente inferiore rispetto a quello degli uomini: la percentuale è 20 a 80. Salvo per la Nigeria, dove c’è il problema delle vittime della tratta per cui la percentuale si alza e diventa quasi paritaria, e salvo per la Somalia dove c’è un problema di persecuzione diretta che prevede il rifugio politico (i somali hanno ottenuto tutti il rifugio per il tipo di rivolgimenti politici che ci sono stati nel loro Paese), per

tutte le altre nazionalità la richiesta di protezione internazionale da parte di donne è notevolmente e significativamente inferiore a quella degli uomini e questo ha delle ragioni che probabilmente devono essere spiegate dai sociologi, dagli economisti e dagli storici, non dai giuristi. Con una valutazione di buon senso tale disparità è abbastanza comprensibile perché riflette il fenomeno migratorio. Tradizionalmente il fenomeno migratorio è più maschile che femminile o perlomeno in gran parte maschile (anche l'emigrazione che abbiamo vissuto noi si è sviluppata così); partono gli uomini e poi si aggiunge il contesto familiare perché non si può lasciare la famiglia disunita. I paesi di provenienza poi, soprattutto quelli dell'Africa subsahariana, scontano una condizione femminile così deprivata da non poter nemmeno essere concepita la possibilità di una prospettiva di migrazione, sia pure con tutte le difficoltà e con tutte le violenze che accompagnano i percorsi migratori.

La situazione numerica e statistica, comunque, è la presente; all'interno di questa situazione ci sono state ovviamente delle domande di protezione internazionale. Di seguito saranno esposti 4 casi che sono arrivati all'attenzione della Corte di Cassazione.

Anche su questo punto c'è da fare una piccola premessa: molte domande di protezione internazionale femminile rientrano – se ci sono figli piccoli, se le donne sono giovani o in condizione di vulnerabilità – nella tutela offerta dalla protezione umanitaria. Adesso che la protezione umanitaria è stata cancellata, queste donne non sono più tutelabili. Questo colpirà prevalentemente la vulnerabilità femminile perché prima c'era una tendenza all'apertura rispetto alle domande di protezione delle donne sole, donne che avevano perso i compagni durante il viaggio, che avevano con sé un figlio minore, o che erano verosimilmente vittime di tratta, ma rispetto alle quali non c'era alcuna prova (se c'è una possibilità che una storia di tratta sia davvero credibile, c'è uno strumento di tutela tipico). Per tutto questo universo femminile la protezione umanitaria funzionava in maniera adeguata ed essa era uno strumento importante e di rilievo.

Il decreto sicurezza ha cancellato questa norma e l'ha sostituita con tre ipotesi tipiche: il diritto alla protezione speciale per causa di malattia, per calamità naturali e per atti di eroismo. E sostanzialmente nient'altro. Tra l'altro, espungendo chirurgicamente da tutti i testi di legge la parola *umanitaria*, il decreto sicurezza l'ha sostituita con la parola *speciale*, parola che riveste un significativo valore simbolico; per chi proviene da un passato non molto remoto si può dire che l'aggettivo speciale abbia un significato ben preciso e distinto rispetto a quello di umanitario: è una sorta di ossimoro.

Per quanto riguarda la trattazione dei singoli casi, la Corte di Cassazione ne ha affrontati diversi sulla richiesta di protezione da parte di donne. Di questi, i quattro che verranno

no analizzati di seguito per la loro peculiarità risultano essere tutti casi in cui nel primo e nel secondo grado la domanda di protezione internazionale era stata rigettata.

Il primo caso riguarda una donna che era venuta in Italia scappando dalla Nigeria. I racconti sono stati ritenuti credibili perché il giudizio di protezione internazionale si fonda sulla valutazione di credibilità soggettiva, secondo un procedimento analogo a quello relativo al giudizio di violenza sessuale. La credibilità è fondamentale: generalmente il cittadino straniero non ha documenti, non ha prove se non la propria credibilità. Ci sono degli indicatori stabiliti dalla norma per valutare se un racconto è credibile o no. I racconti dei casi che seguono tendenzialmente sono stati ritenuti credibili, quantomeno per l'esposizione dei fatti. In questo primo caso la donna è una nigeriana il cui padre, camionista, aveva investito la figlia di un colonnello; quest'ultimo aveva mandato i militari a rapire la ragazza che era stata ripetutamente violentata ed era stata e continuava ad essere perseguitata, fino a che non aveva deciso di scappare. Questo racconto è stato ritenuto abbastanza credibile, ma si è ritenuto che fosse una vicenda privata, che non riguardasse cioè l'autorità statale. Infatti, per le misure di protezione internazionale una persona deve essere perseguitata oppure esposta al pericolo di vita, di tortura e di trattamenti inumani e degradanti da parte dell'autorità statale. La norma però dice anche che può essere esposta a questi rischi, cioè a una persecuzione esercitata da una autorità non statale, se l'autorità statale non protegge e tollera o non se ne occupa, comunque se c'è un sistema di scarsa incisività dell'intervento dell'autorità statale. Su questo punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in gran parte anche se non in modo univoco, ritiene che prima di dire che una vicenda come questa (in cui si sequestra una donna e la si stupra ripetutamente costringendola a scappare per non essere esposta sempre allo stesso rischio) sia una vicenda privata, facente parte di una faida tra diverse famiglie, debba essere verificata l'esistenza e l'efficacia della protezione statale e questo compito spetta al giudice con i suoi poteri. Il giudice può verificare d'ufficio se manca questa protezione anche se il giudizio di protezione internazionale è un giudizio civile e non penale ma per questa tipologia di processi ha poteri in parte analoghi al giudice penale. Per semplificare nel giudizio civile, in generale è la parte che deve portare le prove al giudice; quest'ultimo è solo "un arbitro" delle prove che porta la parte.

Nel giudizio di protezione internazionale si sovverte questo principio perché in realtà il giudice, così come nel giudizio penale, ha un potere istruttorio, deve prendere informazioni dalle agenzie internazionali ed europee accreditate e da tutte le agenzie internazionali che possono dare informazioni su certi fenomeni, la stregoneria, gli stupri, le

bande e gli albi; questi ultimi in Nigeria sono perseguitati proprio perché albi e non neri. Quindi, prima di affermare che una vicenda è privata, è necessario che si faccia un accertamento istruttorio per vedere come reagisce l'autorità statale. Secondo le testimonianze di tutte le donne che raccontano queste storie, infatti, è inutile andare alla polizia perché è possibile che la vittima venga violentata anche dal poliziotto, o che non venga ascoltata affatto; è possibile inoltre che la donna denunci ma che questa pratica venga subito riferito alla persona o al clan denunciato, alimentando, di conseguenza, le ritorsioni e le vendette. Per questo la Corte di Cassazione ha semplicemente stabilito di rimandare la causa al giudice di merito perché accertasse, come sembrava dalle fonti che aveva portato la parte ricorrente, se in Nigeria l'utilizzo della violenza sessuale come mezzo di ritorsione e di vendetta tra un clan e l'altro, come risposta ai torti subiti, oppure come in questo caso a un omicidio colposo, verosimilmente venga sostanzialmente tollerato, se non ci sia un sistema di prevenzione e repressione effettivo come invece dovrebbe esserci di fronte a queste situazioni.

Quindi questo è stato il primo caso in cui si è posta l'importanza di prestare attenzione quando si parla di vicenda meramente privata, perché bisogna guardare sempre al tipo di protezione da una faida privata, da una vicenda privata, da una violenza che si sviluppa attraverso gruppi privati che non sono mai gruppi nucleari come i nostri, sono sempre gruppi più ampi, soprattutto nei paesi africani, dove, come in Nigeria, c'è un diritto tribale che funziona; il diritto civile è tribale, in larga parte, e lo stato lo riconosce e lo accetta.

Partendo dal diritto tribale ci si può collegare al secondo caso che riguarda una donna sposata, appartenente ad una tribù locale, che aveva perso il marito. In Nigeria esiste la pratica del levirato: la vedova deve sposare il fratello del marito, altrimenti viene perseguitata da costui che è legittimato a picchiarla e violentarla. Inoltre, il rifiuto della donna consente all'uomo di mantenere la proprietà sui suoi beni e la potestà genitoriale sui figli. Questo tipo di regola tribale è in vigore, ma la signora non voleva sottoporsi né al matrimonio con il fratello del marito, per scelta religiosa (in quanto non era animista ma cristiana), né al rito funebre che obbliga la vedova a tagliarsi tutti i capelli, a denudarsi e a restare una notte nella fossa con il morto. La donna si è quindi rivolta ai capi tribù, che si stanno molto evolvendo rispetto al passato, e questi, infatti, riconoscendo il suo rifiuto di sottoporsi a simili costrizioni, le hanno imposto di andarsene, perdendo di conseguenza la potestà sui figli e tutti i beni e le proprietà. Il giudice di merito ha ritenuto che questa fosse una vicenda privata e che tutto sommato alla signora fosse stata data la possibilità di scegliere. Secondo il giudice c'è stata

volontarietà in quanto la signora davanti alla possibilità di scelta fra essere ammazzata o accettare un matrimonio forzato e andarsene, ha scelto di andarsene. *Coactus tamen voluit*.

La Corte di Cassazione cosa ha detto? Purtroppo spesso i ricorsi non sono ben congegnati ma non in questo caso, però, in cui il ricorso era ben fatto: erano state portate fonti molto precise ed era stato detto di averle già mostrate al giudice di merito che non le aveva ritenute rilevanti. Nel paese di origine, secondo queste fonti, le norme civili, che da noi sono contenute in un codice e nelle leggi dello stato, sono regolate dalle diverse tribù; ci sono i saggi che decidono, c'è un sistema che definire patriarcale verosimilmente è usare un eufemismo. Non si tratta di una semplice forma di discriminazione, è proprio un sistema fondato su una persecuzione di genere. Se non ci si adegua si viene ammazzati o costretti ad andarsene, rinunciando ai propri figli e alle proprietà: è un vero e proprio atto persecutorio. Come si fa a liquidare questo atto persecutorio come una vicenda privata oppure dire che comunque c'è stata una scelta?

La Corte di Cassazione ha stabilito che bisognava in primo luogo valutare se in quel caso c'era una diretta persecuzione di genere e l'articolo 7 della legge attuativa della direttiva prevede espressamente come atti di persecuzione gli atti di violenza fisica e psichica. La premessa è che il racconto era stato ritenuto credibilissimo: c'era violenza fisica perché il cognato aveva continuato a perseguitare la ricorrente anche quando questa si è spostata fuori dal villaggio; la donna è dovuta scappare e poi è venuta in Italia perché voleva ricongiungersi coi figli, ritornare ad avere la possibilità di frequentarli. Soprattutto la lettera G di questo articolo 7 recita: "costituiscono atti di persecuzione quelli rivolti contro un genere, contro l'infanzia"; c'è proprio un paradigma normativo molto chiaro. Accanto a questo l'Italia nel frattempo ha anche ratificato la Convenzione di Istanbul sulla violenza domestica, sulla violenza sulle donne, che impone di adeguare il nostro sistema di protezione internazionale ai dettami della Convenzione, quindi alla tutela, alla valorizzazione e alla eliminazione delle discriminazioni di genere. Noi tra l'altro non abbiamo bisogno nemmeno di adeguare il sistema legislativo, ci basta interpretarlo, come la Convenzione ci chiede e così la Cassazione ha fatto: in questo caso ha riconosciuto direttamente il rifugio politico senza nemmeno rimandare la causa al giudice di merito per un approfondimento, che non si è ritenuto fosse necessario; il racconto era credibile, c'erano le fonti che affermavano che queste sono regole cogenti per le tribù, che i capi tribù decidono come si regolano i rapporti civili e ciò diventa legge ed è incontestabile. Le autorità statuali non solo tollerano, ma ritengono persino che sia corretto procedere in tal senso, in quanto loro si devono occupare soltanto della



parte penale e della sicurezza, non dei rapporti civili. Quindi non c'è assolutamente una protezione da parte dell'autorità statale, siamo in una situazione di piena persecuzione di genere.

In questo caso è stato riconosciuto il rifugio politico. La sentenza ha poi aperto un po' la strada al riconoscimento del rifugio politico in molti altri casi simili.

Un altro caso altrettanto interessante nel quale è stata valorizzata la Convenzione di Istanbul riguarda una signora marocchina che era venuta in Italia dicendo di aver subito numerose violenze fisiche e psichiche da parte del marito dal quale aveva divorziato. Le violenze erano continuate e lei aveva denunciato il marito. In Marocco hanno una legislazione che reprime queste condotte, ma in modo estremamente blando, con una multa o un mese di reclusione. Inoltre non ci sono misure di protezione come in Italia dove esistono gli ordini di protezione, per cui – perlomeno sulla carta, anche se sappiamo che non sempre funziona – se c'è il riconoscimento di un comportamento di stalking, il marito o il compagno non può avvicinarsi al domicilio della donna, deve stare lontano. In Marocco questo genere di condotta da parte dell'ex marito viene ritenuto poco più dello *ius corrigendi*. Insomma, prima di tutto la prevenzione è inesistente e in secondo luogo la repressione del reato è molto blanda.

La Corte di Cassazione in questo caso ha valorizzato di nuovo la Convenzione di Istanbul e ha ritenuto che questa signora avesse diritto alla protezione sussidiaria, non al rifugio, perché nel suo caso non c'era una persecuzione di genere diretta, ma l'esposizione al rischio di una violenza fisica e psichica e quindi si rientrava nell'ambito del danno grave previsto dalla protezione sussidiaria. Si è detto che, poiché siamo obbligati a interpretare il nostro sistema di protezione alla luce della Convenzione di Istanbul, sicuramente un sistema statale che non tutela efficacemente dalle violenze psicofisiche domestiche all'interno di un nucleo familiare deve avere un riconoscimento in tema di protezione internazionale.

L'ultimo caso di cui si è occupata la Corte di Cassazione è stato particolarmente interessante perché ha sottolineato l'importanza della conservazione del permesso umanitario a maglie larghe.

Questo caso delicatissimo riguardava una donna proveniente dalla Nigeria, la quale raccontava una storia sul suo paese non ritenuta credibile né dalla Commissione territoriale né dal Tribunale. Veniva però ritenuto credibile – perché supportato anche dai referti medici – il fatto che lei fosse transitata dalla Libia, dove era rimasta due anni e dove era stata ripetutamente violentata e avviata alla prostituzione. Per il giudice di merito, però, non contava la violenza subita in Libia, il suo punto di riferimento era il

paese di origine, la Nigeria. Se la donna fosse tornata in Nigeria, il rischio per le violenze subite in Libia non sarebbe esistito, quindi la signora sarebbe dovuta tornare in Nigeria, senza passare più per la Libia per stare tranquilla. Il paese di transito cioè, non è il luogo che si deve avere come riferimento per stabilire se c'è un pericolo di persecuzione, un pericolo di danno grave o di violazione dei diritti umani. La Cassazione, tuttavia, arriva a una conclusione significativa per il valore culturale di genere (una curiosità: il collegio era tutto maschile) perché afferma: è vero che il paese di transito è rilevante solo se è un luogo di transito stabile; per esempio, se una persona risiede otto anni in Libia ed è completamente sradicata dalla Nigeria, è verosimile che voglia tornare in Libia e non in Nigeria; nel caso di specie in Libia la ricorrente c'era stata poco tempo, configurandosi dunque la Libia per lei come un effettivo paese di transito. Ma la violenza sessuale e la coercizione alla prostituzione costituiscono un *vulnus*, una ferita così grave per una donna da porla in una condizione di vulnerabilità assoluta, dalla quale dobbiamo preservarla. Farla ritornare nel paese d'origine dal quale è dovuta fuggire costituisce comunque una gravissima violazione dei diritti umani perché la donna è in una condizione di estrema fragilità e può trovare una protezione adeguata solamente se rimane in Italia, perché verosimilmente una donna che ha dovuto prostituirsi in Libia e torna in Nigeria non gode di una considerazione enorme e può essere privata dei suoi diritti umani fondamentali. Ma il giudice della Cassazione si è fermato prima, affermando che la ferita inferta era stata così grave da rendere quella persona estremamente vulnerabile; direbbero gli psichiatri: "il disturbo post traumatico da stress è inemendabile se la persona torna, se modifichiamo il contesto in cui adesso sta ricevendo protezione, in cui sta ricevendo aiuto". Questa è una tipizzazione di vulnerabilità di estremo rilievo: la signora non poteva essere ritenuta vittima di tratta perché non era passata direttamente dalla Nigeria in Italia e quindi non poteva ottenere il provvedimento "privilegiato", ma comunque protettivo per le vittime di tratta; tuttavia si trovava in una situazione che meritava tutela, una tutela che con l'abrogazione della protezione umanitaria non troverà più spazio perché le ipotesi tipizzate non la riguardano, inoltre siamo anche fuori dal *non-refoulement*. La situazione è difficile e aiuta anche a far capire la gravità di certi passaggi giuridici che è importante vengano compresi.

L'ultimo caso invece è del Tribunale di Torino e riguarda una signora della Costa d'Avorio che tanti anni fa venne in Italia tranquillamente perché la sorella le aveva promesso che avrebbe potuto lavorare. Arrivò regolarmente col passaporto, ma la sorella, invece di permetterle di lavorare, volle avviarla alla prostituzione. La signora si allontanò e trovò un'altra sistemazione autonomamente. In Italia aveva un figlio con un uomo che

la maltrattava e finì in una comunità protetta, in cui si trova attualmente; presentò la domanda di protezione internazionale alla Commissione Territoriale che la rigettò; la domanda però venne accolta dal Tribunale di Torino a cui lei raccontò una storia che venne ritenuta verosimile perché il Tribunale fece molte indagini ufficiose e comprese che era vero ciò che la donna affermava: “Io non posso tornare in Costa d’Avorio perché mia figlia di 8 anni, che è sonnambula e parla nel sonno, viene ritenuta una strega ed è stata accusata dal pastore del villaggio di avere ucciso un’altra bambina attraverso la stregoneria. Mia figlia è perseguitata, io ho dovuta mandarla da mia madre in un altro villaggio”. Le fonti confermarono il racconto, la stregoneria è matrilineare e quindi si trasmette ereditariamente di donna in donna. “Se torno in Costa d’Avorio – disse la signora – sono esposta alle stesse persecuzioni di mia figlia. Invece io voglio tentare di far venire lei in Italia perché vivo in una comunità protetta e ho trovato lavoro”.

In questo caso il racconto è stato ritenuto credibile perché c’è stata la testimonianza del cugino, sono state fatte delle indagini approfondite. Questa percezione della stregoneria, diffusa e assolutamente non controllata, in Costa d’Avorio non è perseguita dagli ordinamenti statuali, anzi è entrata nel costume sociale, in qualche modo cogente, che viene percepito da tutti, almeno per quanto riguarda alcune tribù – e quella della signora senz’altro – e alcuni villaggi. Effettivamente è stato ritenuto che questa percezione della stregoneria avrebbe esposto la signora ad un rischio per la sua incolumità all’interno del villaggio assolutamente non protetto dalle autorità statali che su questo hanno un atteggiamento di tolleranza. Questo caso è estremamente interessante per gli episodi di stregoneria che stanno aumentando e che sono tipicamente femminili; è molto raro che ci siano stregonerie maschili, al massimo può verificarsi il racconto del primogenito o del secondogenito del villaggio che viene destinato al sacrificio umano, circostanza, anche questa, spesso ricorrente.

L’abrogazione del permesso umanitario costituisce, in conclusione, una forte limitazione per tutti i richiedenti protezione internazionali ma per le donne la privazione di tutela, come ci indicano gli ultimi due casi, è maggiore.

## **LA PRATICA FEMMINISTA DEL PROCESSO IN ITALIA: MUTAMENTI DEL DIRITTO ATTRAVERSO L'ESPERIENZA DELLE DONNE CHE ACCEDONO ALLA GIUSTIZIA PENALE**

*Ilaria Boiano*

Grazie per l'invito e grazie a tutte le donne, le compagne che nella prima parte del convegno ci hanno rafforzato con la loro esperienza. Grazie alla consigliera Acierno per la panoramica giurisprudenziale che ci ha fornito e che ha dato respiro a tutte noi. Devo dire che dopo gli stimoli ricevuti dalla sua relazione e dopo quanto ascoltato in mattinata, il mio intervento, per come l'avevo preparato, è completamente saltato.

E partirei allora dalla valle, dai casi ricostruiti, per cogliere quello che è il retroterra comune di queste vicende, sia per le donne richiedenti asilo sia per le donne che accedono alla giustizia in generale e in particolare a quella penale.

Il mio intervento prende avvio quindi da un posizionamento molto netto e spesso scomodo nel contesto formale del sistema giudiziario e di chi ha una formazione giuridica. Scomodo è, infatti, il posizionamento femminista, che non è agevole neppure dal suo interno quando si prendere parola sul diritto, dal momento che nel nostro paese il dibattito in tema di femminismo e utilità e danno del diritto per le donne, è stato duro e ha creato dei conflitti all'interno del femminismo stesso.

Nei casi ricostruiti dalla consigliera Acierno si possono individuare dei fili rossi che appartengono all'esperienza di tutte le donne e riguardano la grande distinzione tra dimensione pubblica e dimensione privata. Ciò che è nostro, ciò che attiene alla nostra vita di donne è sempre stato considerato qualcosa di privato, di spurio, di non interessante. Non interessante e per questo non rilevante nella dimensione del discorso pubblico, nella dimensione del diritto, compreso il diritto internazionale.

Per ottenere dei cambiamenti ci sono volute le donne del Tribunale in Sarajevo che hanno fatto pressione sui Tribunali istituzionali; ci sono volute le donne che sin dagli anni '70 in tutti i paesi, in tutti gli ordinamenti, hanno rivendicato la natura politica della dimensione personale, una battaglia politica, ma anche teorica, che è stata dirompente, producendo trasformazioni anche nel contesto del diritto, sia interno sia internazionale. Questo è il primo filo rosso reso visibile dalle donne sia nell'ambito della giustizia penale che nella normativa sul diritto d'asilo grazie al loro attivismo. Rivendicare la politicità del rifiuto di un matrimonio forzato è stato infatti il prodotto di cinquant'anni di mobilitazione femminista, a partire dalla firma nel 1951 della convenzione sullo *status* di rifugiato a Ginevra, che è tutta declinata al maschile: si tenga presente che la proposta

di introdurre la parola «sesso» all'articolo 3 della Convenzione che stabilisce il divieto di discriminazione fu avanzata dalla Jugoslavia al tavolo delle negoziazioni, ma fu rigettata dalla comunità di Stati che si erano riuniti per redigere il trattato. Dall'altra parte il cambiamento è il frutto di un lavoro che si è intersecato tra i luoghi di attivismo, quelli di accoglienza e supporto delle donne richiedenti asilo e quelli istituzionali di valutazione delle domanda di asilo, portando i diversi temi a conoscenza delle autorità incaricate di decidere sulla richieste di protezione internazionale. La bellezza e la potenza del femminismo è che le voci di tutte oggi fanno la narrazione di cui ci sentiamo portatrici. Un altro filo rosso è la questione del vaglio della credibilità delle donne. Siamo riuscite, anche in Italia, attraverso la pratica femminista del supporto alle richiedenti asilo, a conseguire dei progressi, a minare gli indici di credibilità precostituiti dal legislatore nazionale e internazionale. Siamo riuscite a segnalare che la credibilità non deriva solo dal regime maschile che stabilisce quanto è logico e accettabile, ma anche da quanto proviene dall'esperienza delle donne.

Abbiamo casi di donne ritenute non credibili perché costrette a lasciare dietro di loro nella fuga i figli, cosa inaccettabile secondo il senso comune, perché nella logica dominante, infatti, una madre che fugge senza figli al seguito è fortemente stigmatizzata. Non si considera l'iniziativa di protezione a beneficio degli stessi figli che la fuga e il progetto migratorio possono invece concorrere a realizzare.

Un altro elemento che collega le storie di tutte le donne che decidono di accedere alla giustizia istituzionale, quella penale, civile, della protezione internazionale, è riconoscere la natura politica delle loro narrazioni.

La protezione umanitaria è stata sicuramente l'istituto giuridico con il quale le autorità italiane più hanno risposto alla domanda di asilo delle donne, ma molte migranti si sono organizzate e hanno criticato la logica sottesa all'istituto che considera come presupposti del beneficio solo il fatto di essere donna e quindi, per natura e secondo una prospettiva essenzialista, vulnerabile, trascurando tutti gli elementi delle singole storie valutabili ai fini del pieno accesso allo *status* di rifugiata.

Il caso che mi piace ricordare è quello di una donna saudita che dalla John Cabot University a cui era iscritta si è catapultata nella Casa Internazionale delle donne di Roma, chiedendoci assistenza legale. Ha ottenuto lo *status* di rifugiata, ma si è profondamente indignata quando ha letto la motivazione in cui si diceva che lo *status* le era stato concesso perché a tutti era nota la realtà di discriminazione generalizzata in cui vivono le donne dell'Arabia Saudita. La giovane richiedente asilo aveva spiegato, infatti, alla commissione di avere richiesto la protezione in quanto perseguitata politica, perché

sebbene fosse una ragazza di appena venti anni si era opposta a un sistema politico che lei non condivideva, un sistema che si traduceva nel suo matrimonio forzato con un uomo più grande, nella sua rinuncia agli studi, ai propri sogni.

Vengo al percorso fatto in Italia, e al dialogo/scontro/conflicto che il femminismo ha sempre avuto con il diritto, senza però rinnegarne l'utilità e la potenzialità. Si tratta di un rapporto difficile che spesso lascia le donne in una situazione di frustrazione e di impotenza.

Non voglio tediarvi con la ricostruzione delle diverse anime del femminismo italiano. Schematizzando possiamo ricordare il punto di vista della Libreria delle donne di Milano, favorevole a un posizionamento "sopra la legge" che cerca di trarre vantaggio dai vuoti legislativi per creare e rafforzare gli spazi di libertà delle donne. C'è poi una posizione che ha coinvolto tutti gli ordinamenti europei, quella della negoziazione attraverso le leggi delle pari opportunità che però è criticata perché ci chiede di partecipare ad un "gioco" con delle regole già scritte e per lo più non corrispondenti alle nostre esperienze.

Ci sono inoltre le pratiche elaborate a partire dall'esperienza delle donne.

In una prima fase, c'è stata la pratica collettiva del processo, quando le donne si accompagnavano nelle aule giudiziarie, ritenute l'emblema del patriarcato formalizzato. L'accompagnamento ai processi per stupro consentiva di fare anche un'azione di denuncia e di monitoraggio di quello che accadeva all'interno dei tribunali.

Da qui si è avviato un lavoro lento, graduale, quasi sotterraneo e silenzioso che è stato portato avanti all'interno dei centri antiviolenza in Italia. Una pratica del processo che ha rielaborato tutte le categorie del femminismo: la sorellanza, l'affidamento, il riconoscimento come fonte di verità e di conoscenza dell'esperienza delle donne.

All'interno dei centri antiviolenza si è cercato di utilizzare queste pratiche per cambiare il discorso giuridico, per cambiare le leggi, ma soprattutto per produrre sapere: sapere sulla vita delle donne e sul sistema giuridico stesso. All'interno dei centri antiviolenza si è innanzitutto messo in discussione il rapporto tra avvocatessa e assistita, tra donna che si affida all'avvocata e tra avvocate stesse. Ci siamo dovute rinominare, perché anche la denominazione professionale al maschile era avvertita come una negazione della nostra storia, della nostra esperienza di donne all'interno delle aule giudiziarie. Ed è stato necessario ridefinire il rapporto professionale, spesso costruito in maniera gerarchica: da una parte l'avvocata che ha la conoscenza, gli strumenti del sapere e dall'altra la donna vittima di violenza che si deve affidare a lei senza avere voce. Tutte/i coloro che hanno fatto praticantato all'interno degli ordini professionali in Italia hanno avuto come prima indicazione da parte del *dominus*, l'avvocato che li deve formare, quella di

essere distaccati, di abbandonare il mandato se il cliente o la cliente non li segue, di esercitare una forma di potere che però mette a tacere il bisogno, la volontà, il desiderio, le esperienze delle donne che non coincidono con le leggi, le procedure, i tempi della giustizia.

All'interno dei centri antiviolenza è stato necessario ridefinire anche la logica del riconoscimento professionale che viene da una forma prestabilita della professione. Si è dovuto riconoscere che il proprio lavoro non è sufficiente se non è affiancato da una dimensione collettiva, da una presa di parola condivisa, da un percorso di consapevolezza di ciascuna donna sul proprio caso e sulla dimensione politica del singolo caso. Quindi si è potuto ragionare insieme, portare le donne a un processo di consapevolezza della natura sistemica dell'esperienza singola rispetto al contesto sociale e politico di riferimento.

È questo il meccanismo che consente di superare la dimensione di vittima, o di vittimismo, e ci permette l'accesso a strumenti indiscutibilmente necessari e frutto di un grandissimo lavoro, anche di sensibilizzazione del legislatore europeo e nazionale, per superare il ruolo residuale tradizionalmente riconosciuto alla vittima del reato all'interno degli ordinamenti giuridici.

Affidarsi soltanto alla giustizia istituzionale, però, non restituisce alla donna il valore sottrattole dalla violenza maschile e soprattutto non consente di avere consapevolezza del *continuum* tra l'esperienza singola e quella collettiva, di mettere in rete l'esperienza di violenza vissuta nelle relazioni di intimità con una violenza più generalizzata, con la violenza sociale, istituzionale, con quella esercitata ai confini, con la violenza della situazione politica e sociale che noi viviamo.

Quindi il singolo caso è prima di tutto il veicolo perché ciascuna finalmente possa ricostruire la propria verità, ai fini di un accertamento giudiziario dei fatti e delle responsabilità. Si tratta di un momento difficile, doloroso, che non sempre soddisfa le aspettative delle donne perché le spinge ad aderire ancora a degli schemi precostituiti, come quello della vittima perfetta all'interno del processo. Gli stereotipi sono ancora forti: se la donna appare troppo sicura, allora non è possibile che abbia subito determinati abusi; se emergono anche reazioni alla violenza patita, spesso viene messa in discussione la sua credibilità. La ripetitività dei maltrattamenti è messa in dubbio da momenti di felicità di cui la difesa degli imputati porta prova: le foto dei battesimi, delle feste, dei compleanni, delle vacanze. Si sostiene insomma che la vita non potesse essere così dolorosa.

Il caso singolo ci consente di portare all'evidenza l'esperienza di ciascuna donna sulla violenza maschile. Questo ha prodotto un cambiamento imponente, perché dalle sen-

tenze degli anni '80 nelle quali come maltrattamenti si consideravano soltanto delle forme estreme, delle vere e proprie sevizie, si è arrivati alla giurisprudenza di legittimità dell'ultimo decennio nella quale la violenza psicologica è riconosciuta come modalità nella quale si estrinseca la condotta maltrattante punita dall'articolo 572 c.p.

Accedere alla giustizia in questa dimensione di consapevolezza e in una relazione di reciprocità tra avvocata e assistita all'interno di un centro antiviolenza, significa però non solo chiedere giustizia per un fatto illecito subito come singola, ma anche denunciare i limiti della giustizia istituzionale, denunciare la permanenza di stereotipi e pregiudizi, smascherare un elemento fondamentale che accomuna tutte, e cioè «la presunzione di non credibilità».

Le donne, infatti, ancora non sono credute rispetto alla percezione che hanno del pericolo, rispetto alla paura che hanno per sé, per i figli, e ciò influisce sulla tempistica della reazione e della risposta dell'autorità giudiziaria ma anche di tutti i soggetti istituzionali che la Convenzione di Istanbul investe di un onere di protezione.

Nel contempo possiamo dire che a livello individuale, collettivo ed istituzionale la pratica femminista del processo così come giunge fino a noi pone in evidenza anche i limiti del «rumore» che accompagna le nostre iniziative politiche sul tema della violenza: ormai, come scrive Patrizia Romito, non vi è più il silenzio nel quale la violenza nei confronti delle donne è stato occultato, siamo uscite dal silenzio.

Vi è comunque, scrive Patrizia Romito, un rumore che non aiuta, ma confonde. Perché confonde? A livello istituzionale, ad esempio, vi sono degli aggiustamenti che io definirei opportunistici, perché dobbiamo ottemperare formalmente a degli obblighi internazionali: essere coerenti con il quadro europeo, con la Convenzione di Istanbul, con il Piano nazionale antiviolenza 1, con il Piano nazionale antiviolenza 2, finanziare i centri antiviolenza. Si determina quindi una iperproduzione normativa: ogni anno abbiamo riforme, piccole e grandi modifiche all'interno dei codici, che cerchiamo di migliorare o quantomeno di rendere coerenti, tanto che la stessa Corte di Cassazione ha parlato di arcipelago in materia di violenza, "un arcipelago normativo privo di sistematicità".

Dall'altra parte, il linguaggio istituzionale si appropria delle nostre parole, delle nostre pratiche ma le svuota sistematicamente di contenuto: questa è la minaccia che stanno vivendo nell'attuale fase storica i centri antiviolenza, identificati come l'elemento sussidiario dello Stato che deve garantire la protezione, la messa in sicurezza delle donne.

L'Italia è stata addirittura condannata dalla Corte europea perché non ha obbligato una ragazza a entrare in una casa famiglia e per questo – è stato detto – è stata stuprata. Si tratta di una logica che ribalta gli obblighi di protezione previsti dalla Convenzione di



Istanbul (Corte EDU, 1° febbraio 2018 – Ricorso n. 54227/14 – Causa V.C. c.Italia). La ragazza in questione ha subito uno stupro in una fase delicata di un percorso di supporto da parte del Tribunale per i minorenni: si è arrivati addirittura a far ricadere sulla donna stessa l'obbligo della protezione, attraverso una misura restrittiva della sua libertà, quando i centri antiviolenza e le case rifugio hanno tutt'altra finalità. Ci si appropria del linguaggio e delle pratiche elaborate dal femminismo e poi si svuotano del senso e della dimensione politica le pratiche stesse, lasciando le donne in una condizione di impotenza e di smacco. In questo momento storico abbiamo un ordinamento che ha fatto dei passi da gigante dal punto di vista formale, eppure ogni due giorni viene uccisa una donna. Ci chiediamo perché. Il perché ha una ragione storica che è stata ricordata stamattina nelle relazioni delle amiche provenienti dai Balcani e dalla Colombia.

Anche per ciò che inerisce il discorso pubblico in materia di violenza maschile nei confronti delle donne si è persa la dimensione della risposta politica ad una questione che è squisitamente politica. In particolare, quello che osserviamo dalla prospettiva dei centri antiviolenza è che alle donne avviate a un percorso di fuoriuscita dalla violenza non viene dato il tempo di ragionare su che cosa per loro è positivo o meno, su quali sono le loro esperienze, sulla narrazione del loro vissuto. Sono incasellate in schemi ben definiti e soprattutto sono appiattite sul ruolo di vittima, una vittima che non trova il tempo di riconoscersi nell'esperienza delle altre e quindi di trarre da un dialogo costante e collettivo la forza di vedere la positività e l'efficacia di un processo di ridefinizione di sé a partire da sé. D'altra parte, la donna viene trascinata in un iter processuale penale e civile che va a minare ogni aspetto della sua personalità. In questo momento storico, la parte più delicata è sicuramente quella della genitorialità. Non c'è molta differenza tra la moglie o la vedova che è costretta a lasciare i propri figli per mettersi in salvo nel nostro Paese e le donne che negli ordinamenti dell'Unione Europea che vedono minacciata la loro genitorialità ogni qualvolta denunciano una situazione di violenza all'interno della dimensione privata.

La risposta è sicuramente, dal punto di vista femminista, quella di riappropriarci delle nostre pratiche, non temendo la povertà derivante dall'assenza di finanziamenti. Come ci hanno spiegato le compagne nell'esperienza di conflitti internazionali, non sempre il riconoscimento pubblico, anche attraverso forme di sostentamento economico, garantisce la dimensione di piena libertà e di piena autonomia della risposta femminista. Quindi è importante concentrarci, ritornare ad agire a livello di gruppi di donne nelle città e nelle diverse zone del Paese, per rinsaldare il legame politico tra noi stesse, perché soltanto una risposta di natura giudiziaria non è sufficiente.

Chiudo l'intervento allacciandomi alla questione sollevata questa mattina sulle riparazioni. Leggevo nei libri ricavati dall'esperienza colombiana e da quella del Tribunale delle Donne di Sarajevo, la richiesta dell'assunzione di responsabilità da parte di chi commette dei crimini. Questo è un nodo fondamentale nel nostro Paese, perché a fronte di leggi che si susseguono, da ultimo la legge denominata *Codice Rosso*, non si affronta mai la questione di una vera presa di coscienza e di responsabilizzazione di coloro che agiscono la violenza, a ogni livello. A livello istituzionale vi è una diffusa giustificazione che si traduce nella riconduzione degli atti violenti a forme di patologia, di amore malato, di problema individuale, non sociale, della relazione di coppia. D'altra parte, anche nella pratica processuale, gli uomini accusati e condannati per reati di violenza nei confronti delle donne, nessuno incontra mai avvocati, magistrati o, nella parte dell'esecuzione della pena, figure che li richiama alla responsabilità degli atti compiuti. Le donne non soltanto non ricevono un risarcimento del danno, ma non ottengono neppure un riconoscimento, delle scuse all'interno della relazione con il soggetto maltrattante accusato di maltrattamenti e all'interno della società stessa, nella quale l'onere della propria protezione, della sicurezza, ricade esclusivamente sulla forza della singola persona di affrontare un percorso giudiziario ancora irto di ostacoli.

## **VIOLENZA DI GENERE E GIUSTIZIA RIPARATIVA: L'IRRIDUCIBILE TENSIONE DI UN FATICOSO DIALOGO**

*Anna Lorenzetti*

In primo luogo, vorrei ringraziare le organizzatrici che mi hanno gentilmente coinvolta in questo incontro.

La relazione che mi è stato chiesto di presentare oggi riguarda la possibilità di conciliare o quantomeno di provare a conciliare la questione della violenza di genere con la giustizia riparativa, nuovo paradigma del diritto che vuole proporre una modalità alternativa della risposta al reato, rispetto a quella punitiva, come anche emerso nelle narrazioni ascoltate stamani.

Le declinazioni della giustizia riparativa sono però molteplici e poliedriche e la risposta che essa potrebbe dare alla violenza di genere è racchiusa dal titolo della mia relazione, quando si fa riferimento, non a caso, a una “irriducibile tensione” e a un “faticoso dialogo”.

A me pare che ci siano delle buone argomentazioni per sostenere l'esistenza di una problematicità di fondo quando parliamo di giustizia riparativa rispetto al tema della violenza di genere, in primo luogo perché l'ordinamento italiano ha attraversato una crisi molto profonda del diritto penale e del diritto processuale, una crisi che vede traditi i valori costituzionali – penso, ad esempio, alle condizioni carcerarie – e che si vorrebbero “ritrovare” attraverso la nuova riforma del processo penale di cui si parla in questo periodo. Quando si pensa a modelli di giustizia alternativa a quella attuale, occorre dunque considerare che il sistema su cui questi si innestano è fiaccato, da tutti i punti di vista, sia teorico, sia pratico, rispetto all'effettività delle tutele delle persone che incrociano a vario titolo l'amministrazione della giustizia.

Una seconda premessa è necessaria trattando del tentativo di dialogo fra giustizia riparativa e violenza di genere, così da sottolineare come questo nuovo paradigma di risposta al reato entri nell'ordinamento italiano da tante fonti e con plurime modalità, non ultime quelle strettamente legate alla contemporaneità e alle sensibilità che accompagnano le diverse epoche. Come giuriste e giuristi, non sempre si ha la consapevolezza di come il diritto – in quanto scienza sociale – evolva e in qualche modo viva anch'esso quasi di mode, che inevitabilmente condizionano il dibattito.

Il tema della giustizia riparativa giunge in Italia sulla scia di una tendenza evolutiva dell'ordinamento internazionale e del diritto dell'Unione Europea che, nel 2012, approva una Direttiva dal titolo già indicativo di “vittime” (Direttiva 2012/29) volta a ricono-

scere alcune prerogative alle vittime del reato nel processo penale e nel diritto penale. Nella prospettiva del diritto costituzionale, già questo aspetto rappresenta una questione problematica, posto che tale direttiva “destabilizza” la struttura del processo penale e del diritto penale, materia assai delicata consentendo di limitare la libertà personale. Proprio l’ingresso di un terzo soggetto, la vittima, in una dinamica che non può e non deve, neppure lontanamente, avere connotati di natura privatistica non può che generare sospetto rispetto alla giustizia riparativa.

A ogni modo, in un contesto che raccoglie varie costruzioni normative che definiscono o quanto meno provano a definire cosa è giustizia riparativa, è intervenuto il legislatore interno che, nel 2018, con la riforma del nostro codice penale dell’allora Ministro della Giustizia Andrea Orlando, ha introdotto una clausola con la quale è stata estinta la punibilità per alcuni fatti, quando l’autore del reato compia azioni di natura riparatoria (art. 162-ter c.p.). Peraltro, tale disposizione riflette una prospettiva completamente antitetica rispetto a quanto detto in precedenza a proposito dell’importanza di ascoltare la voce delle vittime. Infatti, è sufficiente un atto unilaterale dell’autore del reato che sotto il cappello di “condotte riparatorie” non è detto che ripari alcunché, poiché estingue il proprio reato, quasi senza la necessità di entrare in relazione con la vittima e spesso soltanto pagando una somma che spetta al giudice (e non alla persona offesa dal reato) valutare come congrua. È proprio con queste modalità che spesso si camuffano delle vere e proprie “truffe nominalistiche”, intendosi forme di risarcimento inadeguato a quanto commesso per condotte riparatorie. Si avvia così un percorso che “sottrae” alla giustizia le cause considerate non particolarmente rilevanti, non bisognevoli di attivare la macchina della giustizia. Di certo, non si tratta di quel concetto di giustizia riparativa che si è invece abituati a pensare, in una prospettiva teorica, quale diverso modo di rispondere al reato. Nella strutturazione teorica che la giustizia riparativa fa propria, il reato non è più solamente l’offesa a un bene che lo Stato tutela e protegge con una sanzione penale, considerandolo di rilievo talmente elevato da ammettere – quale reazione – la privazione della libertà personale di chi che lo ha leso. Lo Stato osserva la posizione di chi da quel reato è stato offeso, cercando di “ricucire” lo strappo causato e di “curare” le ferite provocate nella vittima, cercando di considerare anche la struttura sociale che quel reato ha, se non prodotto, quantomeno non impedito di realizzare e tutto il tessuto in cui si innesta.

In tale ambito, la restituzione che l’ordinamento italiano ha offerto della giustizia riparativa è stata a dir poco schizofrenica, poiché quel carattere disorganico e rapsodico che prima Ilaria Boiano richiamava a proposito delle questioni riferite alla violenza contro

le donne è, ultimamente, il tratto generale della normativa italiana: scritta in modo incerto e confuso, non è particolarmente chiara e molto spesso di difficile applicazione. Ma sarà interessante osservare come sarà attuato il Codice Rosso, perché non mi sembra particolarmente tranquillizzante l'approccio alla violenza di genere che se ne può trarre.

L'estrema frammentazione normativa della materia, ma anche la scarsa qualità nella scrittura delle regole in tema di giustizia riparativa non hanno certamente contribuito ad agevolare una sua diffusione, una sua pratica nelle aule dei Tribunali, laddove oltretutto si sono innestati degli errori veri e propri. Si pensi soltanto a come è stato tradotto un passaggio della Convenzione di Istanbul che in una disposizione consente agli Stati di vietare il ricorso obbligatorio delle tecniche di soluzione del giudizio alternativo alla giustizia nei casi di violenza di genere, introdotto in Italia come un divieto *tout court*, proprio con un errore che poi ha costretto il Parlamento a una successiva modifica.

Di fatto, quando si parla di giustizia riparativa nel contesto interno, la confusione che si prospetta è considerevole, poiché si mettono sullo stesso piano tutta una serie di esperienze di natura molto diversa.

La giustizia riparativa nasce storicamente dal diritto medievale come forma di giustizia negoziata; più di recente, trova spazio negli ordinamenti che trovano le proprie radici nel diritto indigeno – Nuova Zelanda, Australia, Canada, ad esempio – che tipicamente conosceva forme di amministrazione della giustizia collettiva e comunitaria. In queste realtà, il radicamento di forme di giustizia amministrata in maniera condivisa e non con rigide regole calate dall'alto, si è molto più facilmente consolidato.

Come virtuoso esempio di giustizia riparativa, ci si riferisce spesso al caso del Sudafrica, cioè al meccanismo della transizione costituzionale *post-apartheid*, che pure ha lasciato delle fratture insanabili sul piano sociale; ciononostante, viene sempre citato come caso da cui sarebbe possibile mutuare l'applicazione indiscriminata e generalizzata della giustizia riparativa in ogni ambito e settore.

Di frequente, si cita pure un'altra esperienza conosciuta da molte di noi, ossia la cosiddetta "giustizia dell'incontro": un percorso durato molti anni, che ha affrontato il tema della giustizia riparativa rispetto a un evento molto preciso e specifico, relativo al terrorismo politico degli anni '70, che ha visto i protagonisti dell'epoca, autori di reato, vittime, familiari, ma anche osservatori, confrontarsi sulle complesse vicende accadute, dando vita a un laboratorio di pensiero, di dialogo, che io non esito a definire straordinario, mettendo accanto alcune vittime di quel periodo, come Agnese Moro – forse il nome più conosciuto – con protagonisti della lotta armata fra cui Adriana Faranda.

Tuttavia, quel percorso – narrato in un volume molto interessante (La giustizia dell'incontro. Il contributo della giustizia riparativa al dialogo tra responsabili e vittime della lotta armata, Il Saggiatore, 2015) – a partire dal quale tante studiose hanno fondato l'applicabilità della giustizia riparativa in Italia, presentava alcune specificità che rendono impossibile assumerlo come ipotesi da generalizzare, poiché gli autori di reato avevano già espiato totalmente la propria pena e poiché le specificità sono tali da non consentirne una assolutizzazione quale modello di riferimento.

Quasi completamente assenti nel dibattito accademico interno sono invece gli esempi di cui si è parlato nella mattinata di questo incontro che sembrano invece restituire la dimensione di una giustizia transizionale profondamente differente, con una chiave di genere. Peraltro, nel lavorare sui temi della giustizia riparativa, va rilevato come si tratti di vicende che intercettano circuiti molto secondari nella dimensione accademica, completamente schiacciata, invece, sulla narrazione maggioritaria dei due macro-esempi – caso sudafricano e “giustizia dell'incontro” – ritenuti bastevoli a dimostrare la necessità della giustizia riparativa come nuovo modello di pensabilità di una risposta al reato attenta alle vittime. Al contrario, nei contesti che stamane sono stati specificamente analizzati, si è avviata la costruzione molto preziosa di un tessuto relazionale che ha dato voce alla dimensione di genere e al posizionamento delle donne ma resta poco nota nell'ambito accademico.

Sul piano interno, assai debole è l'attuazione della giustizia riparativa che pure ha attraversato alcune evoluzioni normative, come nel caso delle condotte riparatorie, l'esempio che forse maggiormente interessante e recente, dal punto di vista normativo. Storicamente, invece, di questo tipo di approccio si parla solo nel processo minorile, dunque con autori di reato di minore età, per i quali l'approccio relazionale viene considerato più importante rispetto alla volontà dello Stato di imporre delle punizioni.

Rispetto a queste esperienze, gli altri esempi che possono rilevarsi sono sorti dal basso e non hanno avuto una costruzione istituzionale. Ne cito solamente due perché riguardano il tema della violenza di genere. Nelle carceri milanesi, è stato realizzato un progetto molto interessante che non viene definito di giustizia riparativa, nel quale c'è però una lettura profondamente dialogica di valorizzazione del ruolo di chi ha subito il reato nei casi di violenza di genere. Coordinato da Paolo Giulini, un criminologo la cui esperienza e attività è stata narrata in un docufilm dal titolo “Un altro me”, il progetto ha messo a tema quella dimensione molto individuale che prima Ilaria Boiano restituiva in termini critici. Al tempo stesso, il progetto ha però aperto uno squarcio di pensabilità, rilevando come per i reati connessi al tema della violenza di genere – in quel caso soprattutto

violenze di natura sessuale e non femminicidi – difficilmente si riesca a raggiungere la consapevolezza delle proprie responsabilità e quella responsabilizzazione che per molti tipi di reato non sono invece necessarie. Mentre per altri reati, l'autore difficilmente non è consapevole del disvalore delle proprie azioni, quando si parla di violenza di genere, ci si raffronta spesso con la non consapevolezza della propria condotta da parte di chi la compia. Il successo di queste iniziative che proprio su questi profili incentrano la riflessione è testimoniato dall'abbattimento del tasso di recidiva, per cui chi segue quel tipo di percorsi alla fine tendenzialmente esce definitivamente dai circuiti criminali. Per quanto si tratti di dinamiche profondamente individuali, risultano comunque preziose, perché restituiscono un senso di pensabilità diversa della giustizia riparativa e soprattutto di quello che costituzionalmente è l'unico obiettivo per cui lo Stato punisce una persona, cioè la sua risocializzazione, il suo recupero alla collettività e ai valori che con il reato ha mostrato di non condividere (articolo 27, comma 2 della Costituzione). Per quanto la Costituzione parli espressamente di "rieducazione", la parola risocializzazione risulta forse preferibile, poiché l'obiettivo è proprio il recupero della persona alla collettività sociale, rispetto a cui ha generato una frattura commettendo un reato. Quanto alla applicazione pratica della giustizia riparativa, la normativa che ha introdotto le condotte riparatorie ha mostrato subito elementi di debolezza se contestualizzata rispetto a reati espressione di violenza di genere. In particolare in un caso di stalking, la vittima che aveva subito le condotte persecutorie per quasi un anno si è vista bonificare la cifra, pari a 1.500 euro, che aveva rifiutato in quanto inadeguata alla sofferenza da lei patita, ma ritenuta invece congrua dal giudice anche in ragione della condizione sociale dell'autore. Questo caso consente di riflettere su come venga valutata la congruità di un'offerta che vuole "riparare" un reato, in particolare quanto alla persona che effettua tale stima, ai parametri che assume, nonché alla prospettiva che si fa propria, se quella dell'autore o quella della vittima. Nel caso richiamato, la congruità è stata stabilita in riferimento alla disponibilità economica dell'autore del reato, che essendo socialmente debole non poteva offrire una cifra maggiormente consistente. È comunque interessante rilevare che le indignate reazioni a quella decisione – una delle prime applicazioni di tale norma del codice penale – hanno condotto a una frettolosa modifica volta a escludere lo stalking dall'applicabilità delle condotte riparatorie e dell'estinzione del reato, aspetto che peraltro conferma come spesso le disposizioni siano introdotte senza piena consapevolezza dell'impatto che vanno a generare. La necessità di modificare una disposizione in un breve lasso, di qualche mese, rappresenta infatti un indubbio sintomo di scarsa qualità della normazione. Nel caso di specie, tuttavia, quel tipo di condotta

riparatoria che conduce all'estinzione del reato in cambio di un pagamento di una somma per "riparare" quanto cagionato, è rimasta intatta per tutti gli altri reati che, anche se di minore gravità, sono espressione di fenomeni di violenza di genere.

È interessante proporre un'ultima casistica realizzata in alcuni Tribunali, a quanto consta, Milano e Bari, nei quali vengono utilizzate già le misure di prevenzione in chiave riparativa, pure se – essendo precedenti alla condanna – vige la presunzione di non colpevolezza. In un caso di violenza di genere, il presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano, Fabio Roia, ha introdotto come misure di prevenzione delle "ingiunzioni terapeutiche", sostenendo la sostanziale inutilità di altre misure. Si tratta di una sperimentazione certamente interessante per quanto la stessa denominazione utilizzata ("terapia") fa sorgere qualche perplessità in quanto l'ordinamento costituzionale non consente di "ingiungere", di "imporre", trattamenti sanitari se non in limitatissimi casi e con le dovute garanzie (è il caso dei trattamenti sanitari obbligatori). Si tratta comunque di una lettura della violenza contro le donne che sembra attribuire una patologia alla persona che la commette, senza riconoscere alla violenza una dimensione sistemica e istituzionalizzata, radicata sul piano sociale.

In sintesi, l'ingresso della giustizia riparativa nel contesto interno manifesta criticamente un carattere rapsodico, assai distante dalla sua dimensione ideale che la intende come paradigma alternativo alla giustizia, innanzitutto perché si posiziona come superamento dell'attuale meccanismo della punizione, finalizzato solamente ad anestetizzare, a neutralizzare la persona colpevole di un reato per un certo periodo di tempo. Non si presta attenzione, se non marginalmente, alle condizioni sociali che hanno condotto al reato, a come le responsabilità individuali possano avere subito un condizionamento sulla base del contesto sociale. Ciò che emerge nella risposta al reato è esclusivamente la dimensione afflittiva, dunque una concezione del carcere come meccanismo punitivo per quanto, come sempre ricorda il Garante nazionale delle persone private della libertà personale, non si va in carcere per essere puniti, ma perché si è puniti. Andrebbe quindi valorizzata la lettura costituzionale secondo cui la punizione è volta al solo recupero della socialità del reo, aspetto che i reati di violenza di genere richiamano in maniera particolare e peculiare.

Conclusivamente, sembra emergere una tendenziale tensione fra la giustizia riparativa e la violenza di genere. Se sul piano teorico, potrebbe esservi una compatibilità di fondo, quando si passa all'applicazione pratica, sembrano scemare gli elementi di potenziale dialogo. Emerge dunque una faticosa costruzione di quegli spazi di ascolto e confronto, che invece le pratiche illustrate stamane hanno saputo dare, proprio perché



gestite in modo informale, al di fuori delle regole, al di fuori del diritto scritto e della sua doverosità. Quando invece le norme si applicano nelle aule dei tribunali in qualche modo si amplificano ancor di più i meccanismi di natura oppressiva certamente sul reo che non ha la volontarietà, la spontaneità nell'ingresso in una dimensione dialogica, caratteristica della giustizia riparativa, sia sulla vittima doppiamente vittimizzata dalla giustizia tradizionalmente intesa.

Vi è poi da considerare il carattere problematico della giustizia riparativa in ragione dei suoi tratti di tendenziale informalità. Se infatti viene introdotta nel diritto penale classicamente inteso, la giustizia riparativa si mostra come rischiosa perché i meccanismi della giustizia informale tendenzialmente reiterano i rapporti di forza preesistenti ed esistenti. E, reiterandoli (come espresso nella relazione di Ilaria Boiano, ma anche di Maria Acierno, rispetto alle motivazioni delle Corti di merito), rischiano di rinforzare quelle letture di stereotipia, che già collocavano vittima e autore del reato in una relazione impari e che il diritto stenta a riconoscere in quanto costruito di per sé su un'asimmetria di posizionamento.

Applicare meccanismi di giustizia informale nell'ambito del processo significa ad esempio lasciare indefinita la valutazione della congruità dell'offerta delle condotte riparatorie, dunque il chi stabilisce in base a cosa e con quali obiettivi quando il ristoro sia congruo. Questo è un meccanismo di per sé problematico perché rinforza, invece di scardinare o quanto meno di riconoscere, quelle gerarchie di potere che sono molto spesso il fenomeno nascosto nel diritto processuale, nelle dinamiche richiamate da Ilaria Boiano a proposito della presunzione di non credibilità, della costruzione della "vittima perfetta". La costruzione che tali meccanismi riflettono è gerarchicamente molto precisa, definisce un assetto che la giustizia riparativa tenderebbe in qualche modo ad amplificare o che sicuramente non riconosce.

Al tempo stesso, va richiamata la problematicità della nozione stessa di vittima che mai andrebbe utilizzata nella funzione che rischia di produrre una vittimizzazione. Per questo, uno dei grandi rischi della giustizia riparativa di cui occorre tenere conto si manifesta sul piano nominale: chiamare una Direttiva "Direttiva Vittime" propala inevitabilmente una lettura svantaggiosa per le parti processualmente deboli, sia nella loro partecipazione alla costruzione delle prove – da cui poi dipende l'esito processuale – sia nelle disponibilità economiche e dal punto di vista del percorso che ha condotto all'accesso alla giustizia. In qualche modo, la giustizia riparativa ammette il rischio di una vittimizzazione, sicuramente di natura secondaria ma anche di natura primaria, perché genera delle barriere invisibili nell'accesso alla giustizia.

Dunque, quando si parla di una sorta di “diritto alla giustizia”, occorre ricordare che la costruzione della giustizia, come percorso cui abbiamo tutte liberamente accesso, a prescindere dai nostri posizionamenti di partenza, è puramente di natura teorica. Non tenere conto dei posizionamenti, che indirettamente generano degli ostacoli nell’accedere alla giustizia, non palesa quello che è il portato ideale della giustizia riparativa. Tale aspetto emerge nelle pratiche riparative nell’ambito del diritto civile, soprattutto nella mediazione familiare, che pure in Italia non ha ancora trovato spazio significativo; tuttavia nei contesti in cui è praticata, come meccanismo necessario, essa si è tradotta di fatto in un gravame aggiuntivo per chi accede alla giustizia, in una condizione di disparità fra le parti processuali.

In chiusura, due riferimenti appaiono importanti. In primo luogo, vi è un problema di costruzione dell’ordinamento giuridico, nei suoi aspetti di natura teorica e pratica. Nelle istituzioni giuridiche e negli istituti giuridici non è possibile vedere una neutralità, essendo ancora profondamente radicati in una struttura se non sessista ma che esprime sicuramente forme marcate di patriarcato.

Occorre pure mettere a tema l’idea che il diritto è spesso il prodotto socio-culturale di chi, a prescindere dalla ascrizione sessuata, non ha una cultura e una prospettiva di genere come anche le recenti normative mostrano. Si pensi al Codice Rosso che, in difesa della vittima di violenza, ha introdotto norme di natura impositiva e autoritaria peraltro difficilmente applicabili.

Andrebbero poi considerate le dimensioni problematiche rispetto alla tenuta costituzionale che questi meccanismi manifestano ad esempio rispetto al giusto processo, al diritto alla difesa o alla presunzione di non colpevolezza.

Nel tentativo di mettere a tema un dialogo, o quantomeno un tentativo di dialogo, tra giustizia riparativa e violenza di genere occorre tenere conto dell’assetto normativo, ricordando quanto Maria Acierno richiamava circa la non necessità di una modifica normativa, bastando spesso anche solo applicare correttamente le normative esistenti. Pare di poter riconoscere come parlando di giustizia riparativa e violenza di genere, la questione non sia tanto la sua compatibilità sul piano teorico, che certamente non si stenta a riconoscere, se non altro in nome del principio costituzionale di solidarietà e della finalità della pena, quanto piuttosto quella sul piano pratico che mostra una vistosa debolezza.

La lettura di genere della giustizia riparativa non mi induce a salutarla sempre e comunque come un effetto benefico tanto meno parlando di reati espressione di violenza di genere. Ciò vale in specie nel contesto interno per come è stata applicata a livello

normativo e a livello giurisprudenziale, meno forse per le poche pratiche agite, che però sembrano distanziarsi molto, sia sul piano ideale, teorico, sia su quello della lungimiranza e concretezza, dalle due straordinarie esperienze del Tribunale delle Donne di Sarajevo e della Ruta Pacífica de las Mujeres colombiana.

## **DIBATTITO**

*Stefania*

Ho una domanda riferita sia alla società che alla singola vittima; mi preoccupa molto l'aspetto legato alla riparazione del danno verso la vittima, mentre mi sembra più chiara quella che potrebbe essere la riparazione dello strappo sociale in generale. In realtà quello che mi chiedo è se nei reati legati in maniera diretta e indiretta alle violenze di genere sia utilizzabile lo strumento della giustizia riparativa, all'interno della quale è possibile, attraverso un dialogo tra la vittima e il reo, vedere riconosciuta una responsabilità da parte di quest'ultimo, magari in forma maggiore che all'interno del processo dove chiaramente non ci si dichiara mai colpevoli per evitare le pene. Quindi mi chiedo quale possa essere la vostra opinione in merito; mi interessa capire anche se come strumento, non tanto per quello che è stato fatto che è poco, ma per quanto si potrebbe fare in prospettiva, possa essere considerato efficace, comunque utile per la vittima.

*Maria Temide Bergamaschi – Donne in Nero di Roma*

Volevo mettere sul tavolo un elemento storico, un contributo da storica, riprendendo quanto diceva la persona che mi ha anticipato quando parlava di riparazione in forma extragiudiziaria. Quando faccio ricerche sui documenti notarili del '500 e del '600, quindi in un periodo di pieno *Ancien Régime*, mi trovo spesso a confrontarmi con atti che vengono definiti di pace; c'è però una pacificazione tra uguali, tra uomini. Non ho mai trovato un fatto che si riferisse a persone diseguali, come un uomo e una donna, o a due donne che si pacificano dopo turbolenze di vicinato. Invece trovo uomini che arrivano a un atto scritto in cui si impegnano a non produrre atti di violenza né nella contemporaneità né nel futuro e addirittura obbligano i successori ad essere altrettanto ligi nel non armare la mano.

*Vera Silveri – Donne in Nero di Roma*

Quando vengono formulati i giudizi grazie ai quali sono accolte le istanze di protezione internazionale o di asilo da parte di donne che arrivano da altri paesi, queste sentenze "tornano indietro", ossia le decisioni prese in Italia riescono ad avere un'influenza sui paesi di origine?

*Mariella Genovese – Donne in Nero di Padova*

Una curiosità: vorrei sapere se la sentenza della giudice De Nicola sui fatti dei Parioli possa configurarsi come esempio di giustizia riparativa e in che termini. Grazie

*Ilaria Boiano*

Per quanto riguarda la mediazione penale, come esperienza rispetto al calvario che le donne affrontano quando denunciano violenze, politicamente, oltre che come giurista, in questo momento storico sono assolutamente contraria a percorsi imposti di mediazione. Le donne già sono costrette a incontrare i mariti maltrattanti nel contesto delle Consulenze Tecniche d'Ufficio disposte in sede civile per la valutazione della genitorialità; le psichiatre e le psicologhe incaricate dai tribunali nel contesto di queste CTU ignorano completamente che ci siano misure cautelari, che ci sia una condizione di trauma. Addirittura il fatto stesso di manifestare paura nei confronti del maltrattante, di essere costrette ad incontrarlo nelle sedi di valutazione della loro genitorialità è strumentalizzato a loro svantaggio e fonda giudizi intrisi di stereotipi e privi di rigore scientifico. Si legge in tantissime consulenze tecniche prodotte in sede civile che le donne approfittano della condizione di vittima, utilizzano la misura cautelare per non far vedere i figli ai padri, trasmettono loro, per osmosi, la paura che nutrono nei confronti dei maltrattanti. E in esperienze che ho avuto, anche quando la violenza non è emersa – perché non sempre la violenza fisica, la violenza psicologica emergono in sede penale – spesso anche le cosiddette separazioni conflittuali hanno alla base una disparità tra le parti che si traduce in una violenza subdola dell'uomo sulla donna. Abbiamo assistito il caso di una donna che da 8 anni è costretta ad andare in mediazione familiare; e in quella sede i mediatori e le mediatrici non si assumono la responsabilità di rilevare la non appropriatezza di comportamenti prevaricatori, irrispettosi e violenti e di allontanare dalla stanza gli uomini che, pur in presenza di terzi incaricati della loro osservazione, insultano, aggrediscono, alzano la voce.

Non stiamo parlando di reati commessi da sconosciuti, ma di reati commessi da coloro con i quali le donne hanno deciso inizialmente di costruire una relazione, un legame, riponendo in loro una fiducia profonda: le donne devono essere libere di decidere di non vedere più questi uomini. Invece da simili relazioni non riesci più a uscire: quando denunci, se hai figli, non ne esci proprio più, devi aspettare che i ragazzi compiano diciotto anni, se ci arrivi con un tuo equilibrio. Per questo sostengo fermamente il divieto di mediazione posto dalla Convenzione di Istanbul, perché qualsiasi forma di mediazione

imposta, o anche soltanto ipotizzata, anche facoltativa, comunque danneggia e inquina il percorso già difficile di uscita dalla violenza.

È tutta un'altra dimensione quella della mediazione penale applicata ai minorenni; anche lì, tuttavia, il percorso di consapevolezza non è sempre il risultato che si raggiunge. Poi vorrei sfatare un mito: non ho mai visto finire in carcere uomini maltrattanti condannati in via definitiva. In questo periodo abbiamo una sentenza passata in esecuzione: per la prima volta il Tribunale di merito, di primo grado, la Corte d'appello e la Cassazione non hanno concesso la sospensione della pena per il comportamento processuale dell'uomo che non ha manifestato nessun tipo di ravvedimento, anzi ha replicato i comportamenti processualmente condannati. In questo caso è stata decisa la detenzione domiciliare. C'è però una decisione del Tribunale di sorveglianza che non si riesce ad acquisire nel civile, nella quale si afferma che questo uomo non ha assunto consapevolezza dei comportamenti tenuti. Ciò nonostante si sta facendo una valutazione delle sue competenze genitoriali; quindi, sebbene sia stata emessa una condanna, la donna è costretta a incontrare di nuovo l'uomo maltrattante in determinati contesti che comunque riproducono le sopraffazioni dalle quali ha cercato di fuggire.

Per quanto riguarda le forme di riparazioni extragiudiziarie, io penso che tutti i percorsi di risocializzazione, di rieducazione siano da costruire, da approfondire, da argomentare, ma non devono coinvolgere la vittima, non devono essere per lei un fardello. È assolutamente insopportabile, nel contesto della violenza maschile, che le donne subiscano anche il solo fatto di dover essere esposte allo sguardo di chi le ha maltrattate. Innanzi tutto io passerei per la riparazione sociale, per avere finalmente una condanna sociale di determinati comportamenti. L'avv. Teresa Manente con la quale lavoro ha assistito la famiglia di una donna uccisa nel 2018 in Puglia, Federica Ventura: il giorno in cui è arrivata la lettera di richiesta di separazione è stata uccisa dal marito. Il paese ha ricordato la donna con una messa, tenuta dal parroco che ha parlato di tragedia, ha pregato per il marito e ha pregato per lei. È chiaro che questa forma di condono sociale è il primo ostacolo ad una riparazione intesa nei termini in cui ne abbiamo sentito parlare questa mattina. Non ci servono solo le panchine rosse, non ci bastano le giornate di commemorazione, il contrasto alla violenza passa per un'autentica presa di consapevolezza della gravità di queste condotte.

Passando alla domanda sull'effetto prodotto dal riconoscimento dello *status* di rifugiata nei paesi d'origine delle donne, posso dire, in base all'esperienza maturata, che più che nei paesi di origine – viste le scarse comunicazioni esistenti – c'è sicuramente un effetto

di rafforzamento, di *empowerment* delle donne che dal riconoscimento dello status a una di loro traggono la forza per lottare per sé stesse.

Vi porto il caso di una donna somala che ha avuto il riconoscimento dello *status* di rifugiata in quanto vittima di persecuzioni per motivi di genere. Costretta a non risposarsi più dall'ex marito appartenente ad una frangia terrorista, scappa da una situazione di prigionia: era condannata a morte dal gruppo cui apparteneva il marito. Riesce a fuggire dal paese, ma lascia tre bambine affidate alla madre. Abbiamo ottenuto, con ordine del Tribunale di Roma, il ricongiungimento con rilascio del visto per motivi umanitari alle tre bambine e alla nonna che voleva proteggerle dalle mutilazioni genitali femminili. La nonna ha viaggiato per tre mesi, dalla Somalia è arrivata in Kenya con le tre nipotine al seguito, finalmente poi giunte in Italia. Questo produce sicuramente un effetto di potenziamento nei gruppi di donne; sapere della possibilità di ottenere una tutela dello stato italiano è importante. Con le donne nigeriane, ad esempio, facciamo gruppi di lavoro sul rito Juju, che non può essere negato; se lo neghi dicono: "Tu sei bianca, che ne sai." Deve essere letto in una dimensione più ampia di tradizioni, di cultura, in un percorso di normalizzazione. Le donne si rispecchiano nella riuscita della vita delle altre. Entrano al centro con la paura di morire, di impazzire, con il timore che muoia la mamma, per tutte le minacce del *native doctor*, a seguito delle quali sono partite, ma poi vedono che le altre non sono morte, non sono pazze, anzi, continuano la loro vita e magari ottengono lo *status* di rifugiate.

Mi viene chiesto se la sentenza della giudice Di Nicola sui libri sia una misura di riparazione. Per chi non lo sapesse, la giudice Paola Di Nicola, in seguito allo scandalo dello sfruttamento della prostituzione minorile ai Parioli, ha emesso una sentenza con la quale riconosceva come forma di risarcimento specifico l'acquisto di film, di libri, di letteratura e storia di stampo femminile/femminista. Noi abbiamo avuto una discussione molto accesa, perché sotto il profilo motivazionale la sentenza è interessante. La trovate online ed è stata pubblicata anche sul sito di Diritto penale contemporaneo. C'è un aspetto molto importante della motivazione della sentenza in cui si chiarisce come il risarcimento in termini economici in quel caso sarebbe stato in linea con lo sfruttamento patito, con la mercificazione del corpo. Se da una parte è interessante il tentativo, anche simbolico, politico, di prendere una posizione che segnasse il disvalore della mercificazione di questa ragazza, dall'altra rilevo come queste giovani donne rischiano spesso di non essere riconosciute come vittime, tant'è che nessuna di loro ha avuto accesso ai centri antiviolenza, e questo è significativo del marchio che in qualche modo è stato loro imposto, di certo però non dalla sentenza. Ritengo che nel caso

di specie sarebbe stato comunque importante dare spazio a un risarcimento anche in termini economici, perché se si considera quello sfruttamento subito una minaccia, una negazione dei diritti fondamentali di quella minorenni, è chiaro che la quantificazione in termini economici è ristorativa, è risarcitoria e restituisce il senso della costituzione di parte civile. Già la giurisprudenza dice che se una persona si costituisce parte civile la sua parola, le sue dichiarazioni devono subire un vaglio rigoroso, approfondito perché ha un interesse; certo, ma è un interesse che soddisfa un diritto riconosciuto dall'ordinamento. Quindi non aver valorizzato, sotto il profilo economico, il danno cagionato, reputato grave, è una questione su cui è necessario discutere e confrontarsi. D'altra parte l'acquisto dei libri, pur interessante come misura, poteva, in quel contesto, poteva essere diversamente orientato. Ragionavamo che si sarebbe potuto ordinare all'uomo di rifornire la biblioteca delle scuole superiori della zona dove il fatto è avvenuto, per esempio, perché in qualche modo si è addossata alla ragazza la responsabilità del suo sfruttamento, di non essersi formata adeguatamente. In realtà il proposito della giudice era un altro, anche interessante, era che la dignità compromessa può essere restituita dal pensiero delle donne. Però sappiamo che tale percorso deve essere di ognuna di noi; la dignità è anche in quelle donne che non hanno mai letto Simone de Beauvoir... La misura di riparazione, interessante dal nostro punto di vista, doveva avere come beneficiari altri tipi di agenzie territoriali; è lì che la dimensione sociale ha un impatto.

*Anna Lorenzetti*

Parto dalla suggestione fornita da Stefania sulla mediazione praticata in ambito minorile per arrivare a quelle che sembrano delle questioni necessarie da puntualizzare, sulle quali sono andata forse un po' rapidamente nel corso del mio intervento.

La giustizia riparativa è qualcosa di molto diverso dal risarcimento del danno; già assimilarla, anche a livello semantico al risarcimento è una operazione azzardata, sia sotto il profilo pratico che teorico: il danno deve essere provato, dimostrato e il *quantum* viene individuato come adeguato in base ad alcuni parametri. Ciò comunque rende pensabile la "prezzabilità" di alcuni atti e non può che generare un disagio, soprattutto perché schiaccia sul piano economico la dimensione riparativa, che invece è molto ricca e può comprendere diversi comportamenti anche di natura simbolica, che paradossalmente possono mostrare una maggiore genuinità e avere un impatto nella dimensione sociale dell'autore del reato o della vittima. Perciò quando parliamo di risarcimento del danno siamo in un contesto che deve essere tenuto distinto dalla giustizia riparativa. Ilaria Boiano ha illustrato il suo posizionamento di contrarietà assoluta al ricorso alle



forme di soluzione delle controversie alternative al giudizio. Si è parlato anche di quali possono essere le possibili soluzioni. Alcuni ordinamenti, penso a quello spagnolo, si sono indirizzati in tal senso, mentre in Italia il dibattito non pare particolarmente consapevole. C'è il rischio che queste pratiche di giustizia riparativa si traducano in un gravame, per l'autore del reato certamente, ma in qualche modo anche per la vittima che si trova necessariamente ad avere a che fare con chi ha perpetrato la violenza, subendo una forma di violenza ulteriore.

A Bergamo esiste un Ufficio di Giustizia Riparativa considerato un'eccellenza sul piano nazionale; gestito da Caritas Italia, si occupa della esecuzione penale realizzando iniziative veramente straordinarie, come *restorative circles* o pratiche di conciliazione. Nonostante le importanti esperienze, per i reati che rientrano nell'ambito della violenza di genere, le specificità sono tali da rendere veramente difficile il ricorso alla giustizia riparativa. Questa infatti presuppone, da parte dei mediatori, percorsi che richiederebbero una consapevolezza da raggiungere con un lavoro di anni e che invece spesso si esauriscono in pochi incontri. Si tratta di aspetti che non possono che destare preoccupazione, perché viene in qualche modo accelerato un processo che sul piano personale avrebbe bisogno di una rielaborazione critica molto lunga e specifica, accompagnata da chi abbia competenze sul tema. Ciò conduce a una riflessione su chi agisce nell'ambito della giustizia riparativa partendo dal dato di fatto per cui in Italia, solo una regione ha attivato degli albi, sembrando necessaria altrove la verifica circa la competenza di chi agisca pratiche riparative.

Quello che diceva Maria Temide circa gli atti di pacificazione è molto interessante, perché restituisce l'origine storica di tali pratiche, dovendoci però domandare quale sia la pace che si vuole raggiungere. Infatti, uno dei problemi che emergono nella giustizia riparativa *tout court*, non applicata alla violenza di genere, è che tende comunque a perseguire l'obiettivo della pacificazione, spesso però anestetizzando il conflitto, neutralizzandolo, senza risolverlo però. Questo anestetico della conflittualità alla fine lascia intatte tutte le gerarchie sottese e non genera una vera pacificazione: se è una pacificazione, è spesso agita a scapito di qualcuno, nel caso specifico delle donne, elemento non secondario, poiché si tratta di un tipo di pace agita dagli uomini per il benessere delle collettività. Sotto tale profilo è sicuramente un'opera di pacificazione che mantiene intatta l'oppressione preesistente.

Tornando al caso dei mediatori, della loro formazione e del loro posizionamento, numerosi studi hanno messo in dubbio non tanto l'efficacia e la pratica di mediazione penale, quanto le sue applicazioni. Per esempio, nel Regno Unito, questa pratica ha storicamen-

te altre radici; in Italia, è molto spesso praticata da avvocati che, spesso, hanno una logica di antagonismo e conflittualità, senza cercare un punto di incontro, quel dialogo che la giustizia riparativa pone al centro, lasciando prevalere la prevaricazione, anche nel tentativo di mantenere intatto un contatto tra due persone che forse non sarebbe sempre opportuno.

Circa la sentenza sulle vicende di prostituzione minorile, segnalo – con orgoglio – che tra i vari testi citati, si indicava il manuale del corso di “Analisi di genere e Diritto antidiscriminatorio” dell’Università di Bergamo, curato da Barbara Pezzini. Condivido quanto è stato detto precedentemente da Ilaria Boiano perché ancora una volta si è generata una confusione, richiamando la riparazione laddove di riparativo non vi è nulla, riguardando piuttosto un risarcimento del danno della vittima: se la vittima doveva essere risarcita, per quelli che sono i canoni del nostro ordinamento, mi sembra che il percorso dovesse essere completamente diverso. La sentenza può però ugualmente essere guardata con interesse perché fornisce uno spunto di riflessione, una applicazione della giustizia adeguata al caso concreto, non standardizzata, e sotto questo profilo rappresenta comunque un esempio di una diversa pensabilità. Se però si fosse pensata quella vicenda in chiave riparativa, si sarebbe dovuto proporre un momento di incontro tra la vittima e l’autore del reato, cosa su cui però più di un dubbio – quanto meno di opportunità – potrebbe sollevarsi rispetto all’impatto sulla vittima stessa. Di certo un incontro avrebbe potuto contribuire alla rielaborazione del vissuto di entrambi, mentre limitarsi al risarcimento del danno subito, quando viene in causa la dignità, appare incongruo.

*Maria Acierno*

Vorrei essere io a fare una osservazione e una domanda sulla giustizia riparativa, rispetto alla quale non sono affatto competente, ma che mi interessa molto. Correggetemi se sbaglio, ma mi sembra che si stia delineando, in tutto quanto ci stiamo dicendo, una sorta di inadeguatezza strutturale della riparazione ai delitti che coinvolgono la violenza di genere. La giustizia riparativa, che dovrebbe promuovere comunque l’attivazione di un dialogo, per come si sta sviluppando il dibattito, mi sembra che incontri diversi ostacoli: il primo è che le violenze di genere, e in particolare le violenze sessuali, le violenze non sessuali reiterate, ma anche le violenze episodiche, necessitano dello strumento che immediatamente ci viene in mente come riparatore, vale a dire l’allontanamento della persona violenta. Qui si giocano insieme il piano della prevenzione, della sicurezza e quello della riparazione che trovo in questo contesto inconciliabili, e

su cui chiedo un chiarimento. Da un lato c'è un problema di prevenzione della violenza e di sicurezza delle donne che è del tutto irrisolto e apparentemente poco legato alla giustizia riparativa; dall'altro c'è un fastidio, che ci stiamo raccontando, una difficoltà a vivere come riparatore qualcosa che dovrebbe darci una soddisfazione, e invece non convince. La giustizia riparativa dovrebbe essere rieducativa per l'autore del reato, ma sicuramente dovrebbe portare una soddisfazione a chi ha subito l'oltraggio, l'abuso, la violazione di sé. Quindi mi chiedo se stiamo elaborando la soluzione secondo la quale non c'è spazio per la giustizia riparativa in questi reati oppure no, perché non mi è del tutto chiaro. Lo dico pensando al paradigma costituzionale della finalità della pena, pensando alle esperienze di giustizia riparativa serie, che sono state fatte su altri piani, pensando anche al bellissimo romanzo *Patria*, di Fernando Aramburu, che spiega l'importanza della giustizia riparativa agita fuori da qualsiasi paradigma legale, agita da una donna, voluta da una donna fino in fondo, la moglie di una persona uccisa dall'ETA. Quello è il più fulgido esempio di giustizia riparativa che io abbia visto, completamente al di fuori dagli schemi legali. Stiamo dicendo che non funziona?

*Tania La Tella – Centro Donna L.I.S.A. dell'Associazione Donne in Genere*

Mi incuriosisce molto la giustizia riparativa su cui sono assolutamente incompetente. La giustizia riparativa non è un risarcimento del danno – questa è un'altra via – ma presuppone che una persona, che ha commesso un reato, abbia fatto un percorso che la porti a riconoscere il disvalore sociale dell'azione che ha posto in essere. È così? È questo che presuppone la giustizia riparativa?

Nell'ambito della violenza di genere mi viene il dubbio che ancora una volta la donna sia utilizzata per permettere a chi ha commesso il reato di fare un percorso riabilitativo. Invece dovrebbe essere il contrario: prima di tutto la persona deve fare un suo percorso, riconoscendo il male fatto e assumendosene la responsabilità. Se la giustizia riparativa deve riparare qualcosa, prima questo qualcosa deve essere riconosciuto. Non può essere la persona che ha subito il reato a far sì che chi l'ha commesso lo riconosca.

Nel Centro Antiviolenza in cui lavoro abbiamo ricevuto qualche giorno fa una richiesta da parte di un'assistente sociale del Tribunale dei minori: aveva pensato che per dei minori, che avevano commesso un reato di violenza di genere, avrebbe potuto essere utile venire al Centro Antiviolenza. La nostra risposta è stata no. Si può ipotizzare di parlare con loro, ma non che vengano al Centro Antiviolenza che non è uno strumento, è un luogo protetto. Questo richiesta rientra nella giustizia riparativa? Io non credo, perché mi sembra piuttosto un percorso di "misure alternative": non ti faccio fare il carcere

perché non serve a niente, soprattutto se sei un minore; ti propongo un percorso in cui coinvolgo determinati soggetti perché penso che ti possano essere utili. Mi chiedo se questo rientri o meno nella giustizia riparativa.

*Elisabetta Donini – Donne in Nero di Torino*

Vorrei fare un intervento molto consonante con quello che mi ha appena preceduta, perché stavo pensando già prima, mentre ascoltavo le vostre relazioni e cercavo di ragionarci anche tenendo conto di quanto abbiamo sentito questa mattina, che c'è qualcosa che non mi convince nel percorso cosiddetto di giustizia riparativa. Non mi convince, come ha detto Tania, che la donna venga usata come uno strumento perché chi ha commesso il crimine compia un percorso di risocializzazione, di recupero, di riabilitazione, chiamatelo come volete.

Mi convince ancora di meno perché in questa sessione parliamo di giustizia organizzata in modo istituzionale, mentre stamane parlavamo di giustizia organizzata a partire dalla soggettività di donne, quelle che hanno messo in piedi il percorso in Colombia e quelle che hanno messo in piedi il percorso nei Balcani – e mi paiono due situazioni già di per sé diversissime. Quindi io tenderei a differenziare la giustizia riparativa di cui ci hanno parlato Kelly e Staša (ma mi dicano loro se sono d'accordo con me) dalla giustizia riparativa che proviene dall'interno delle istituzioni, perché quest'ultima forse usa la donna come strumento o, in ogni caso cala su di lei dall'alto. La donna viene incapsulata, ingabbiata all'interno di un meccanismo che non ha scelto; forse le vengono lasciati dei margini di volontarietà nell'accettare che sia quello il dispositivo cui attenersi. Ma mi lascia molto, molto perplessa.

*Gabriella Rossetti*

Sulla giustizia riparativa, di cui non so nulla, la mia unica esperienza riguarda il percorso di riconciliazione avviato da Desmond Tutu in Sudafrica. Mi è capitato di assistere a un grande convegno organizzato da una donna indiana, Corinne Kumar, che ha creato tanti anni fa le Corti per le donne. Desmond Tutu partecipò a questo grande convegno che si tenne in Sudafrica e, intervenendo, in qualche modo giustificò l'aspetto riparativo del racconto fatto da chi aveva commesso il crimine ai superstiti – ovviamente non alle vittime – dichiarando la propria colpevolezza. Questo evento avrebbe dovuto pacificare. Dopo molte domande che venivano da un immenso pubblico – eravamo in uno stadio – alla fine Desmond Tutu disse: “Bene, non ne sono molto fiero, ma questo era l'unico

modo per evitare una guerra civile". Quindi questa è una funzione della giustizia riparativa ed è l'unica che mi sono portata a casa quella volta.

Ma sempre in quella stessa occasione, girando per lo stadio dove eravamo quasi tutte donne, notai che c'erano anche dei giovani sudafricani che gestivano la parte tecnica (microfoni, amplificazione etc.). Nel momento delle testimonianze passai per caso in mezzo a questo gruppo che se la stava godendo; c'era un aspetto pornografico, non so come altro dire: di fronte alle testimonianze delle vittime, delle donne che raccontavano (questo lo dico a proposito del linguaggio; questa mattina qualcuna si poneva il problema di come dire la violenza sessuale) questi ragazzi si sganasciavano dal ridere ascoltando tali testimonianze. È stata una scena che mi sono portata dietro. Era l'anno 2000.

### *Susanna Poole – Donne in Nero di Napoli*

Vorrei un chiarimento da Maria Acierno: non ho capito se nei casi da lei raccontati, in cui si erano potute accogliere le istanze delle donne grazie alle sentenze della Cassazione, questo sia avvenuto grazie alla norma sulla protezione umanitaria, che poi è stata cancellata dal Decreto Sicurezza, o se sia avvenuto dopo e nonostante il Decreto Sicurezza.

### *Ilaria Boiano*

Io non penso che non ci sia spazio per la giustizia riparativa, però credo che debba essere una dimensione rielaborata, a partire dalle donne nell'ambito del tema della violenza di genere, come è stato fatto nei contesti dei conflitti interni e internazionali, dove sono state le donne che hanno fatto capire cosa intendono per riparazione. Penso che ci sia tutto un lavoro da fare e da portare avanti nei gruppi a livello politico, a prescindere dal caso concreto. Noi siamo sempre lì a individualizzare, ma non ci dovrebbe interessare il caso concreto, perché la cornice tecnica della giustizia riparativa non va di pari passo con il percorso di risocializzazione, con la finalità rieducativa della pena, con il risarcimento; è una dimensione altra, fuori dai processi e dai meccanismi tecnici legati al fatto e deve essere lasciata alla società come collettività e quindi fuori dai casi singoli, senza che si trasformi in un onere e in un fardello né per le vittime né per il condannato che ha espiato la sua pena e ha avviato i percorsi che ha ritenuto di avviare, che tutti quanti ci auguriamo.

Penso che sia proprio un processo sociale collettivo, da immaginare anche in modo diverso, probabilmente mutuando più dall'esperienza delle donne che hanno vissuto

situazioni e hanno elaborato la riparazione corrispondente ai propri bisogni in un percorso durato decenni, non concentrandosi sempre sulla cura del caso individuale e patologico per ristabilire l'equilibrio nella società. Quindi vedo la giustizia riparativa come un altro momento di maturità della società.

Anche perché, nelle esperienze che ho avuto modo di raccogliere in un corso di diritto penale internazionale in cui erano presenti testimonianze di donne dal Ruanda e di donne palestinesi, queste segnalavano come dei tentativi di tavoli di riconciliazione e di giustizia informale in realtà abbiano sempre messo a tacere le questioni riguardanti le donne. Infatti, se si cominciava a parlare delle violenze subite dalle donne si aprivano delle voragini di vergogna e di isolamento che poi non avrebbero portato a nessuna pacificazione; per esempio le donne ruandesi lamentavano che di certe tematiche si fosse preferito non parlare, perché altrimenti si sarebbe ostacolato il percorso di riconciliazione.

Mi fermo qui. Io sono fiduciosa nella possibilità di elaborare un modello, ma lasciamolo alle donne stesse, lasciamoci lo spazio e il tempo necessari per pensare che cosa è per noi riparazione.

### *Maria Acierno*

Dei casi che ho raccontato, solo nell'ultimo, quello in cui c'era stata violenza sessuale e coercizione alla prostituzione in Libia – paese di transito e non d'origine – la protezione umanitaria è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione. Non si poteva rigettare quella istanza perché la condizione della donna era di vulnerabilità assoluta e inemendabile e meritava un provvedimento di protezione umanitaria, che però, con l'applicazione del Decreto Salvini e l'abrogazione della norma, difficilmente avrebbe trovato riconoscimento.

La costrizione al matrimonio forzato e la violenza domestica in Marocco sono state inquadrate rispettivamente come rifugio politico e come protezione sussidiaria.

La costrizione al matrimonio forzato è una persecuzione di genere, quindi ci sarebbe stata una grave violazione dei diritti umani, come previsto dalla norma sul rifugio politico, se l'imposizione tribale "O ti sposi o te ne vai abbandonando figli e proprietà" avesse avuto un avvallo o una tolleranza da parte delle autorità statali. Prima il Tribunale poi la Corte d'Appello non avevano svolto questo approfondimento ufficioso che erano tenuti a svolgere; dovevano fare un'indagine tecnica, un'indagine informativa per comprendere se effettivamente quel tipo di situazione fosse tollerata o no. Secondo noi non si potevano ridurre quei fatti a vicende private e affermare che non rientravano nel

rifugio politico perché, senza un'indagine informativa, ci sarebbe stata persecuzione di genere.

Il caso di violenza domestica in Marocco rientrava nella protezione sussidiaria perché si trattava di reiterate violenze domestiche con esposizione al rischio per l'incolumità fisica e psichica della donna, di fronte a una legislazione statutale estremamente blanda; non c'era alcuna indagine ulteriore da fare.

*Anna Lorenzetti*

Non è semplice definire cosa sia "giustizia riparativa" anche se ne sono stati definiti i caratteri, tra cui la volontarietà. Pertanto, le perplessità dovute al rischio di un suo uso strumentale dovrebbero essere superate poiché dovrebbe trattarsi di un percorso che sia l'autore, sia la vittima del reato costruiscono volontariamente e liberamente. Il problema si pone però poiché anche se tale percorso viene costruito solo se liberamente voluto dalle parti, provoca comunque non pochi effetti sulla vittima. Infatti, quando l'autore di un reato di violenza sessuale, tipicamente un *sex-offender*, chiede l'accesso a un percorso riparativo, questa è di per sé una forma di violenza, anche se poi la vittima si sottrae a esso. Si tratta dunque di un problema spostato temporalmente, che può divenire l'espressione di un tentativo di imposizione di qualcosa che serve in primo luogo all'autore del reato, in molti casi perché può dare accesso ai benefici penitenziari, quando tale richiesta venga fatta nella fase di esecuzione della pena.

Le pratiche di giustizia riparativa sono tantissime: la mediazione penale, le pratiche di *restorative circle*, discussioni in gruppo. I casi che più tipicamente si riportano sono quelli messi in pratica per superare la fine del terrorismo basco o nell'ambito del conflitto israelo-palestinese o ancora in Irlanda del Nord. Sono state agite queste pratiche perché, di fronte all'enormità di quanto accaduto, la giustizia tradizionale non sarebbe stata in grado di dare una risposta. Quindi il rinvio alla vicenda sudafricana e alle parole di Tutu che richiama l'esperienza della Commissione come "l'unico modo per evitare la guerra civile" appare ben comprensibile. Tuttavia, va ricordato che non si tratta di un concetto di giustizia riparativa che cura la vittima, che mira a ristabilire una relazione, a ricomporre l'aspetto relazionale; rispetto all'obiettivo di ricomposizione della frattura e della relazione, occorre poi domandarsi fra chi questa vada pensata, se tra l'autore del reato e la vittima o con la società. Su tali interrogativi, non vi è una risposta nell'ordinamento, generandosi una confusione in primo luogo sul piano applicativo. Rispetto al caso prima richiamato, la sola idea di inserire l'autore del reato espressione di violenza in un centro antiviolenza, luogo protetto per eccellenza, appare una forzatura, ma quan-

to meno restituisce una diversa idea di risposta al reato. Potrebbe ad esempio avere un senso nei casi dei crimini d'odio a sfondo omo-lesbo-transfobico laddove si sono costruiti percorsi di volontariato nelle associazioni LGBT, efficaci poiché si tratta di reati che il diritto punisce in maniera debolissima, quando li punisce. Il volontariato nelle associazioni LGBT pare funzioni perché consente di acquisire la consapevolezza di cosa significhi far parte di una minoranza e vivere quotidianamente una discriminazione.

La domanda chiave attorno a questi temi è il “quando” applicare la giustizia riparativa, poiché è profondamente differente lasciare che intervenga prima che sia commesso un reato, quando vi sono soltanto situazioni di conflittualità, come tipicamente accade nelle scuole. In presenza di “eventi sentinella” che possono essere sintomatici di un reato nei confronti dei minorenni, può avere senso intervenire con tecniche dialogiche e di incontro, per quanto non possano essere taciute le difficoltà nel chiamarla “giustizia” perché sul piano teorico mal si concilia lo *ius dicere* in assenza di un reato, di un evento criminoso, di un giudice. In alcuni casi, si applica durante le indagini, durante la fase precedente al processo, in alcuni casi durante il dibattimento, nel corso del processo o alla conclusione del processo, in altri dopo, con la pena, come è stato il caso della giustizia dell'incontro per gli eventi del terrorismo politico.

Il quadro si mostra dunque come profondamente confuso, disorganico, schizofrenico che mescola e rende di difficile lettura lo scenario complessivo. Oggi infatti si considerano espressione di giustizia riparativa pure quegli istituti che non lo sono affatto, come i lavori socialmente utili, l'affidamento in prova, tutto quello che può rientrare nelle “misure alternative” alla detenzione che però sono forme di espiazione alternative alla pena e non hanno di mira la “cura” della vittima. L'intero ordinamento è costellato di queste pratiche, come il ravvedimento operoso, il ripensamento critico, contemplati nel sistema interno ma con finalità profondamente diverse. Neppure aiuta a chiarire la confusione, l'estrema polarizzazione del dibattito che vede contrapposti coloro che ritengono la giustizia riparativa da applicare sempre e comunque, a prescindere dal tipo di autore e dal tipo di reato, e coloro la rifiutano sempre. La questione è assai complessa e nella sua complessità va letta. Se ad esempio, l'autore del reato non è capace di intendere e di volere – e quindi non sarebbe punibile – occorre domandarsi se abbia o meno senso pensare a forme di giustizia riparativa. In caso di autori di reato di minore età o per reati a sfondo sessuale, può infatti non essere ugualmente possibile parlare di giustizia riparativa dovendosi adottare una maggiore cautela in ragione della specificità del caso. Il rischio dell'eccessiva polarizzazione è di rendere entrambe le posizioni autoreferenziali, con l'effetto di nascondere i meccanismi di funzionamento. Se si passa



dal piano di esperienze straordinarie all'applicazione pratica nel diritto, ci si allontana molto dalle vicende collettive ascoltate stamattina.

Occorre però interrogarsi su quale sia lo scopo della giustizia riparativa. In Italia, la si intende spesso "in nome della vittima" con il rischio però di un suo uso strumentale molto forte, in particolare in una chiave securitaria. La vittima che non avrebbe diritto di parola nel processo penale, rischia una strumentalizzazione poiché è "in suo nome" che si impone qualcosa in più alla persona colpevole del reato, senza però la dovuta attenzione verso chi abbia subito il reato. La visione che ne deriva sembra però chiaramente orientata verso un altro obiettivo, quanto meno, alla luce degli istituti giuridici interni, ossia ridurre i tempi del processo, cercare per quanto possibile che si fuoriesca rapidamente dal processo abbassando i costi della giustizia, creando dei meccanismi e delle condizioni per ripensare l'espiazione.

Occorrerebbe però trovare un punto di incontro quanto meno circa l'apparato definitorio, che oggi non mi sembra così chiaro; riparazione può certamente essere anche una semplice lettera di scuse, un'ammenda, doni o azioni di natura simbolica, così da responsabilizzare il reo e fargli prendere coscienza del disvalore di quanto commesso, creando una relazione, attraverso il riconoscimento dell'altro, della vittima al di là del reato.

Quando si parla di violenza di genere, occorre fare degli ulteriori distinguo: nelle condotte di violenza di genere di natura verbale – insulti di natura sessista, approcci misogini – la giustizia riparativa può forse avere un suo significato. Appare però assai complesso riferirsi genericamente alla "violenza di genere" in una dimensione che tenga insieme il femminicidio e le condotte sessiste di natura verbale dovendosi necessariamente adottare una maggiore cautela. Da un lato, infatti, siamo in un momento di messa in discussione del sistema penale punitivo; ai reati commessi da persone socialmente marginali non si risponde "combattendo" la marginalità ma aumentando il numero delle carceri; dall'altro lato, si è in una fase di violento attacco alle donne, ai loro corpi. Questa duplicità, questa incertezza nella condizione contemporanea in Italia, dovrebbe indurre a una cautela quando si considera la giustizia riparativa come la soluzione a tutti i mali della giustizia e della vittima.

Circa il Sudafrica, sicuramente l'azione riparativa ha agito a livello sociale evitando una guerra civile, ma altrettanto certamente le vittime non hanno ricevuto riparazione in nessun senso, lasciando intatte le lacerazioni subite.

*Staća Zajović*

Nel mondo di oggi c'è un'industria della giustizia di transizione molto pericolosa, agita dai governi occidentali insieme alle élite degli Stati dei Balcani e anche dalle molte ONG internazionali che si spostano da una zona di guerra all'altra, meccanicamente, riproducendo modelli che non sono stati né accettati né discussi con le persone sopravvissute. Il nostro concetto di giustizia riparativa non ha niente a che vedere con il concetto di giustizia riparativa praticata dagli Stati, che è un totale abuso della sofferenza delle vittime. Inoltre vengono lanciati dei modelli estremamente militarizzati, pericolosi, come quando in occasione delle cerimonie commemorative, per dare l'impressione di un contributo della comunità internazionale, molte ambasciate occidentali quasi impongono, suggeriscono ai leader della Serbia e della Croazia di andare nei luoghi dove si tengono le cerimonie ufficiali, per esempio a Srebrenica, parlando di riconciliazione (noi non utilizziamo più questa parola, preferiamo parlare di fiducia). Non ci può essere riparazione finché c'è impunità, che viene perpetuata dall'assenza di giustizia e dalla totale esclusione delle persone sopravvissute. Cosa fa Clinton a Srebrenica? O Vučić? È molto pericoloso per noi, per tutta la regione; i modelli alternativi di giustizia li dobbiamo elaborare insieme, solo dal basso. Ci sono pratiche di giustizia riparativa dall'alto oggi nei Balcani, specialmente in Serbia e in Croazia, (solo in Croazia si tengono 200 commemorazioni durante l'anno) che non servono per avvicinare il popolo, non fanno nemmeno riferimento alle vittime della propria etnia, ma alimentano tensione etnica, paura, militarizzazione e spaventano molto la popolazione. Per esempio nella commemorazione del ventesimo anniversario del bombardamento della NATO in Serbia non si è parlato delle vittime civili, ma delle eroiche prodezze patriottiche di pochi poveri uomini mobilitati forzatamente. Non si è parlato nemmeno dei crimini causati dall'uso di munizioni *cluster* – contro cui noi abbiamo fatto una campagna – perché si continua a produrle nell'impunità totale. Questa è una esperienza molto dolorosa, molto difficile per noi, dobbiamo quindi distinguere: io non mi riferisco alla riparazione che viene dall'alto, non è per niente giustizia riparativa, si tratta di modelli di conciliazione che non comportano nessuna assunzione di responsabilità, nessun rispetto verso le comunità delle vittime.

Il nostro è un modello di giustizia riparativa dal basso che coinvolge le comunità in ogni nostra pratica, questa è la chiave; può durare molto tempo, necessario per creare lo spazio dove le persone che hanno subito le violenze diventino soggetti. È un rischio, una sfida molto grande, ma che ha come effetto la fiducia, non la riconciliazione, perché io non devo riconciliarmi con le donne della Bosnia Erzegovina, non avendo mai litigato con loro.

*Yolanda Rouiller – Mujeres de Negro di Santander, Spagna*

Vorrei aggiungere alcune considerazioni sulla situazione della violenza di genere in Spagna.

Possiamo dire che nelle due ultime decadi grazie al movimento femminista c'è stato un grande progresso per quanto concerne la violenza contro le donne; quelli che prima erano considerati crimini passionali e casi particolari o rari, ora sono riconosciuti come violenza di genere e un flagello. C'è consapevolezza da parte della popolazione e anche dei politici. Sono state elaborate leggi contro la violenza di genere e si proteggono meglio le donne, i loro figli e figlie.

Tuttavia lo scorso anno, il 2019, è stato molto difficile a causa del sostegno dell'estrema destra a governi di diverse comunità, per esempio in Andalusia, in Murcia e a Madrid. Come conseguenza dell'arrivo della estrema destra, governi municipali o autonomi hanno cambiato la loro politica ritirando o tagliando le sovvenzioni ai movimenti femministi o omosessuali. Hanno chiesto che non si parlasse più di violenza di genere ma di violenza intra-familiare.

Allo stesso modo gruppi estremisti hanno fatto campagne in diverse città contro le femministe con autobus dipinti con la parola "feminazi", e questo indica che dispongono di consistenti mezzi economici. Circolano queste correnti di opinione che sono solite mettere in discussione i dati che si riferiscono alla violenza di genere, affermando che molte delle denunce delle donne sono false o che molti uomini subiscono violenze da parte delle donne.

Quest'anno è stato proposto anche qualcosa di nuovo, ossia la facoltà che l'estrema destra vuol dare ai padri e alle madri di opporsi a certe lezioni che si svolgono nelle scuole: potrebbero rifiutare lezioni di educazione sessuale o alcune materie, potrebbero cioè impedire la partecipazione dei loro figli a certe attività scolastiche.

E vediamo come ogni volta ci siano uomini, e sorprendentemente uomini giovani, che negano che le donne subiscano disuguaglianze. D'altra parte sono apparsi negli ultimi anni quelli che chiamiamo "manadas" [branchi], cioè gruppi di uomini che collettivamente violentano le donne.

Di fronte a questo panorama molto penoso bisogna dire che ci sono anche aspetti positivi: ora i movimenti di donne sono molto attivi e vediamo con allegria che attualmente c'è una crescente partecipazione di donne giovani. Le manifestazioni sono imponenti e vedono una partecipazione sempre maggiore di uomini.

## NOTE SULLE RELATRICI

*MARIA ACIERNO* è giudice presso la Corte di Cassazione ed è componente delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione. Da molti anni si occupa di diritti delle persone, con particolare riguardo al diritto di famiglia e ai diritti delle persone migranti e richiedenti asilo. A queste tematiche ha dedicato numerosi saggi comparsi su diversi periodici e riviste specializzate. Tra i più recenti ricordiamo: *Il ruolo delle Corti nella nozione di famiglia e matrimonio*, in "GenIUS", 2014; *Cambia la rappresentazione simbolica del Corpo e cambiano i modelli familiari. L'approccio delle Corti dei diritti*, in "Questione giustizia", 2016; *Il dovere di cooperazione del giudice, nell'acquisizione e nella valutazione della prova*, in "Diritto immigrazione cittadinanza", 2017; *La protezione umanitaria nel sistema dei diritti umani*, in "Questione giustizia", 2018.

*ILARIA BOIANO* è avvocatessa specializzata nella difesa dei diritti delle donne nel processo penale e nell'assistenza alle donne migranti e richiedenti asilo. Coniuga la professione forense con l'attività di studio e ricerca sul femminismo giuridico. Fa parte dell'ufficio legale dell'ONG Differenza Donna, presso cui svolge ricerche socio-giuridiche nell'ambito dei progetti europei e internazionali. Coordina con Anna Simone il Modulo Diritto/Diritti/Giustizia del Master in Studi e Politiche di genere presso l'Università di Roma Tre. È autrice di *Femminismo e processo penale*, Ediesse, 2015 e ha pubblicato numerosi saggi sui temi della violenza maschile contro le donne, i diritti delle donne richiedenti asilo e rifugiate. Con Anna Simone ha curato il volume *Femminismo ed esperienza giuridica. Pratiche, Argomentazione, Interpretazione*, Efesto Edizioni, 2018. Nel 2019, per i tipi di Mondadori Università, insieme ad Anna Simone e Angela Condello, ha curato l'edizione di *Femminismo giuridico. Teorie e problemi*.

*KELLY ECHEVERRI ALZATE* da circa 20 anni è attivista della Ruta Pacifica de las Mujeres, una rete femminista e pacifista da sempre impegnata nella ricerca di una soluzione negoziata del conflitto armato in Colombia. Lavora con donne del settore rurale e contadino dei territori decentrati del nord, nord-est e del basso Cauca di Antioquia ed è incaricata di pensare e creare azioni giuridiche di mobilitazione e di formazione per l'avanzamento, la difesa e la protezione della vita delle donne, in regioni prioritarie per il loro coinvolgimento nell'attuazione di quanto concordato dagli accordi di pace. Ha fatto parte della Commissione verità e memoria delle donne colombiane come documentatrice e addetta all'inserimento dati ed ha viaggiato a lungo attraverso il Paese latinoamericana-

no. Ora sta collaborando con la Commissione ufficiale della verità nella quale, con altre 7 donne, alcune delle quali vittime delle violenze provocate dal conflitto armato, sta raccogliendo, in diversi distretti della Colombia, le testimonianze delle donne.

Dopo il “NO” agli accordi di pace, come risultato del referendum del 7 ottobre 2017, collabora anche alla piattaforma denominata “Paz a la calle” (pace nelle strade) che vede l’adesione di studenti e studentesse universitarie, professori e professoresse, accademici/che, lavoratori e lavoratrici, attivisti/e, leader sociali, famiglie, ragazzi che frequentano le scuole superiori e diversi settori della popolazione.

“Paz a la calle” e la Ruta Pacifica sono scenari di speranza e mobilitazione.

*ANNA LORENZETTI* è ricercatrice di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo, dove insegna Analisi di genere e Diritto antidiscriminatorio e Violenza di genere: profili giuridici e psico-sociali. I suoi principali interessi di ricerca riguardano l’uguaglianza e la non discriminazione, temi su cui ha all’attivo numerose pubblicazioni, tra cui *Diritto in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali*, Franco Angeli, 2013, e *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali. Alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, Franco Angeli, 2018.

*STAŠA ZAJOVIĆ* è stata, nel 1991, tra le fondatrici delle Donne in Nero di Belgrado.

Tra il 1992 e il 2001, nei momenti più duri dei conflitti interjugoslavi, ha promosso gli incontri della Rete Internazionale delle Donne contro la Guerra che si sono svolti in diverse località della Serbia e del Montenegro, raccogliendo centinaia di attiviste provenienti da diversi territori della ex Jugoslavia, dall’Europa, l’Asia, l’America Latina, gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia. Nel lungo dopoguerra, ha contribuito ad avviare la Rete delle Donne in Nero di Serbia – Rete delle Donne per la Pace, svolgendo intense attività di diffusione dei principi del femminismo, del pacifismo, dell’antimilitarismo e della disobbedienza civile contro i nazionalismi e l’omogenizzazione etnica, organizzando nell’intera area dei Balcani seminari, giornate di studio e discussione, proteste e azioni di strada. Tra il 2010 e il 2015 è stata tra le coordinatrici del Tribunale delle Donne della ex Jugoslavia, un progetto che ha coinvolto attiviste bosniache, serbe, croate, slovene, macedoni, montenegrine, kosovare, culminato in un “dibattimento” svoltosi a Sarajevo nel maggio 2015 per rispondere alla richiesta di giustizia avanzata da tante donne vittime dei conflitti interni alla regione e non considerata dai sistemi giuridici nazionali e internazionali.

Ha svolto, nel tempo, un’intensa attività editoriale, dando alle stampe innumerevoli

materiali informativi ed educativi. Tra il 1993 e il 2002 ha curato la pubblicazione annuale dei volumi *Donne per la pace*, editi, oltre che in serbo-croato, anche in inglese, spagnolo, italiano. È tra le autrici del volume *Il Tribunale delle Donne. Un approccio femminista alla giustizia*, pubblicato a Belgrado nel 2015 ed uscito, in edizione italiana, nel 2016.

## **BIBLIOGRAFIA**

### **SULLA RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES**

Andrew Garcés Willis, *Ruta Pacífica: le donne colombiane contro la violenza. Intervista a Alejandra Miller Restepo*, in “DEP, Deportate, Esuli, Profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile”, n. 12, 01/2010: [https://www.unive.it/pag/fileadmin/user\\_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/DEP/numeri/n12/18\\_Dep\\_12\\_2010Willis\\_c.pdf](https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/DEP/numeri/n12/18_Dep_12_2010Willis_c.pdf)

Francesca Casafina, *Finestra sul presente: Colombia*, in “DEP, Deportate, Esuli, Profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile”, n. 30, 02/2016: [https://www.unive.it/pag/fileadmin/user\\_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/DEP/numeri/n30/07\\_Fsp\\_Mesa-de-Trabajo.pdf](https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/DEP/numeri/n30/07_Fsp_Mesa-de-Trabajo.pdf)

Ruta Pacífica de las Mujeres, *La verità delle donne. Vittime del conflitto armato in Colombia*, Bogotá 2013, edizione italiana a cura della Rete italiana delle Donne in Nero, Udine, 2019.

### **SULLE DONNE IN NERO DI BELGRADO**

Marianita De Ambrogio, Staša Zajović, Lepa Mladjenović, *Le Donne in Nero si raccontano*, in “DEP, Deportate, Esuli, Profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile”, n. 15, 01/2011: [https://www.unive.it/pag/fileadmin/user\\_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/DEP/numeri/n15/18\\_Dep015Finestra\\_6\\_De\\_Ambrogio.pdf](https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/DEP/numeri/n15/18_Dep015Finestra_6_De_Ambrogio.pdf)

### **SUL TRIBUNALE DELLE DONNE DEI BALCANI**

Donne in Nero e Centro per gli Studi delle Donne di Belgrado, *Il Tribunale delle Donne. Un approccio femminista alla giustizia*, Belgrado 2015, edizione italiana a cura delle Donne in Nero di Udine, Udine 2016.

Marianta De Ambrogio, *Il tribunale delle donne: un approccio femminista alla giustizia, Sarajevo, 7-10 maggio 2015*, in “DEP, Deportate, Esuli, Profughe, Rivista telematica di studi sulla memoria femminile”, n. 28, 07/2015: [https://www.unive.it/pag/fileadmin/user\\_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/DEP/numeri/n28/15\\_n28-2015.pdf](https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/DEP/numeri/n28/15_n28-2015.pdf)

Sara De Vido, *Il Tribunale delle Donne in Sarajevo. Una prospettiva giuridica internazionale tra democrazia e memoria collettiva*, in Silvia Camilotti e Susanna Regazzoni (a cura di), *Venti anni di pace fredda in Bosnia Erzegovina*, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, 2016: <http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/libri/978-88-6969-097-6/il-tribunale-delle-donne-in-sarajevo/>

### **SUI TRIBUNALI DELLE DONNE**

Bruna Bianchi, Sara De Vido (a cura di), *I Tribunali delle donne. 40 anni di giustizia femminista*, con articoli di Rada Iveković, Marianita De Ambrogio, Dianne Otto, Sara De Vido, in "DEP, Deportate, Esuli, Profughe, Rivista telematica di studi sulla memoria femminile", n. 33, 01/2017: <https://www.unive.it/pag/31184/>

### **SU DONNE, FEMMINISMO, GIUSTIZIA**

Maria Acierno, *Il ruolo delle Corti nella nozione di famiglia e matrimonio*, in "GenIUS", 2/ 2014.

Maria Acierno, *Cambia la rappresentazione simbolica del Corpo e cambiano i modelli familiari. L'approccio delle Corti dei diritti*, in "Questione giustizia", 2/2016.

Maria Acierno, Martina Flamini, *Il dovere di cooperazione del giudice, nell'acquisizione e nella valutazione della prova*, in "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza", n. 1/2017;

Maria Acierno, *La protezione umanitaria nel sistema dei diritti umani*, in "Questione giustizia", 2/2018.

Anna Lorenzetti, *Diritto in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali*, Franco Angeli, 2013.

Anna Lorenzetti, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali. Alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, Franco Angeli, 2018.

Barbara Pezzini, Anna Lorenzetti (a cura di), *70 anni dopo. Tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull'impatto di genere nella Costituzione e nel costituzionalismo*, Università degli Studi di Bergamo, Collana del Dipartimento di Giurisprudenza, G. Giappichelli Editore, 2019.

Barbara Pezzini, Anna Lorenzetti, *La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice Rosso. Un itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno*, Univer-



sità degli Studi di Bergamo, Collana del Dipartimento di Giurisprudenza, G. Giappichelli Editore, 2020.

Anna Simone, Ilaria Boiano (a cura di), *Femminismo ed esperienza giuridica. Pratiche, argomentazione, interpretazione*, Efesto, 2018.

Anna Simone, Ilaria Boiano, Angela Condello (a cura di), *Femminismo giuridico. Teorie e problemi*, Mondadori, 2019.

Ilaria Boiano, *Femminismo e processo penale*, Ediesse, 2015.

Lia Cigarini, *Sopra la legge*, in "Via Dogana", n. 5, 1992.

Lepa Mladjenovic, *Storia del secondo festival della memoria, Chimaltenango, Guatemala*, in "DEP, Deportate, Esuli, Profughe, Rivista telematica di studi sulla memoria femminile", 18-19, 01/2012: [http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a\\_id=120798](http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=120798)

Paola Di Nicola, *La giudice, una donna in magistratura*, 881 Agency, 2013.

Paola Di Nicola, *La mia parola contro la sua*, Harper Collins, 2018.

Tamar Pitch, *Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità*, Il Saggiatore, 1998.

Fabio Roia, *Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche*, Franco Angeli, 2017.

## **FOTO, VIDEO, SITI**

Ruta Pacifica de las Mujeres colombianas, sito: <https://rutapacific.org.co>

Ruta Pacifica, iniziative: [https://www.youtube.com/channel/UC6N\\_-akKTU7\\_o33n-5vHTPfg](https://www.youtube.com/channel/UC6N_-akKTU7_o33n-5vHTPfg)

Tribunale di Sarajevo, foto, in blog delle Donne in Nero di Padova:

<http://controlaguerra.blogspot.it/2015/05/di-ritorno-dal-tribunale-delle-donne.html>

Il tribunale delle donne: un approccio femminista alla giustizia, video:

<https://www.youtube.com/watch?v=-Dxox0t3Kts>

Donne in Nero di Belgrado, sito (in serbo e in inglese): <https://zeneucnom.org>

Tribunale delle Donne, sito (in serbo e in inglese): <http://www.zenskisud.org>

Giustizia femminista. L'esperienza del Tribunale delle Donne dei Balcani, pagina Face-Book: <https://www.facebook.com/giustiziafemminista/?ref=bookmarks>



Rete italiana  
delle Donne in Nero

Infine vorrei dire che la sfida per il futuro è quella di creare sempre più spazi in cui esperienze come quelle raccontate oggi possano entrare in contatto tra loro, moltiplicare le occasioni di scambio, moltiplicare il flusso di conoscenze, ampliare i canali di incontro tra donne che sono accomunate dalle stesse lotte seppur in contesti diversi del mondo, mettere insieme i saperi, le narrazioni e tessere dei fili che uniscano.